

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2023, n. 570

**Integrazione del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia” approvato con DGR n. 1866 del 12/12/2022 e approvazione schemi di convenzione con ARIF e con il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”.**

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria della Sezione Osservatorio fitosanitario, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Bilancio, Personale e Controllo di gestione”, confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, riferisce quanto segue:

#### VISTI

- Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
- Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*.
- La legge n. 44 del 21/05/2019, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto” che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena.
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
- Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio 2022 “Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)”.
- La legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
- La legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) recante “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)”.
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2164 del 22/12/2021, che ha istituito un regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa* in seguito ad ingiunzione di abbattimento (SA.100575).-
- La deliberazione di Giunta Regionale n° 1866 de 12/12/2022 che ha approvato il Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia- biennio 2023-2024” .

#### VISTI ALTRESI’

- La Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale).
- La Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 - 2025”.
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023. “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 - 2025. Articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.

#### PREMESSO CHE

- L’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia è l’autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- Il Reg. (UE) 2017/625 classifica come ‘Altre attività ufficiali’ le indagini finalizzate ad accertare la presenza di organismi nocivi per le piante, l’applicazione delle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione degli organismi nocivi e quelle necessarie per la loro eradicazione o contenimento in capo all’Autorità fitosanitaria competente.
- Il richiamato regolamento prevede le condizioni per la delega dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali (articoli 29 e 31), individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche (articolo 32) e gli obblighi delle autorità competenti deleganti (articolo 33).

#### RITENUTO CHE

L’ARIF sia da considerarsi “organismo delegato” in quanto, con legge regionale 19/2019, sono state assegnate le seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale:

- L’attuazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- l’esecuzione dell’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure fitosanitarie.

#### PRESO ATTO CHE

- La Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia biennio 23-24 con la deliberazione n. 1866 del 12/12/2022.
- Il richiamato Piano d’azione prevede che l’Osservatorio si avvalga del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” per il controllo sulla movimentazione delle specie specificate e i controlli ufficiali sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla fase giovanile e adulta dei vettori.

#### RILEVATO CHE

- Il Consiglio regionale della Regione Puglia, con la legge regionale n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 - 2025”, ha allocato € 2.920.000,00 per le attività di sorveglianza fitosanitaria su *Xylella fastidiosa* nell’esercizio 2025.
- Il quadro complessivo delle risorse economiche per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Puglia di cui al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 - 2025” è il seguente:

Capitolo	Stanz. Ini. 2023	Stanz. Ini. 2024	Stanz. Ini. 2025	Totale
Bil. aut.mo				
U0111034	500.000,00	500.000,00	300.000,00	1.300.000,00
U0111038	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
U0111039	300.000,00	300.000,00	200.000,00	800.000,00

U0111041	400.000,00	400.000,00	250.000,00	1.050.000,00
U0111042	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00
U0111044	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
U0111057	200.000,00	200.000,00	150.000,00	550.000,00
U0111058	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
U0111059	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
Totale	3.620.000,00	4.020.000,00	2.920.000,00	10.560.000,00

**RITENUTO**

- Necessario integrare il Piano di azione approvato con DGR 1866/2022, così come riportato nell'allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per consentire ai soggetti coinvolti nella sua attuazione una programmazione triennale.
- Di dovere disciplinare la collaborazione tra Osservatorio Fitosanitario e Arif e tra Osservatorio Fitosanitario e Comando Regione Carabinieri Forestale 'Puglia' per il triennio 2023-2025 attraverso specifiche convenzioni i cui schemi sono riportati, rispettivamente, nell'Allegato B e nell'allegato C del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

**VISTA**

- La nota dell'Osservatorio Fitosanitario, prot. n. 1617 del 15 febbraio 2023, avente ad oggetto 'DGR 1866/2022- Richiesta di collaborazione istituzionale nel contrasto alla diffusione della Xylella F. nel territorio regionale'.
- La nota del Comando Regione Carabinieri Forestale 'Puglia', prot. 2149 del 22 febbraio 2023, con la quale si conferma la propria disponibilità a rinnovare la collaborazione con la Sezione Osservatorio Fitosanitario.

**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

- diretto  
 indiretto  
 neutro

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La Regione Puglia assicura la copertura finanziaria del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" per il 2025 per un importo pari a € 2.920.000,00 a valere sull'esercizio 2025 del Bilancio Gestionale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023.

Capitolo Bilancio autonomo	Declaratoria	Stanz. Ini. 2025
U0111034	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 300.000,00

U0111038	SPESE PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, ANCHE IN CONVENZIONE CON ENTI DI RICERCA, PER MONITORAGGIO E CONTROLLO MALATTIE DA QUARANTENA E CERTIFICAZIONE MATERIALE VIVAISTICO . ACQUISTI ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 20.000,00
U0111039	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	€ 200.000,00
U0111041	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRAFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	€ 250.000,00
U0111042	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRAFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 500.000,00
U0111044	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. ACQUISTO ALTRISERVIZI	€ 700.000,00
U0111057	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA.	€ 150.000,00
U0111058	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. STAMPA E RILEGATURA.	€ 100.000,00
U0111059	INTERVENTI ASSEGNATI AD ARIF CON LEGGE 19/2019 PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA.	€ 700.000,00
		€ 2.920.000,00

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera a) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. Di integrare il piano di azione approvato con la DGR 1866/2022 con l'annualità del 2025 di cui all'allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per consentire ai soggetti attuatori del Piano la programmazione triennale delle attività.
3. Di disciplinare la collaborazione tra Osservatorio Fitosanitario e Arif e tra Osservatorio Fitosanitario e Comando Regione Carabinieri Forestale 'Puglia' per il triennio 2023-2025 attraverso specifiche convenzioni i cui schemi son riportati, rispettivamente, nell'Allegato B e nell'Allegato C del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di autorizzare l'Osservatorio a procedere alla modifica del Piano di azione sulla base dei risultati dell'attività di sorveglianza e della valutazione del rischio fitosanitario o di eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere.
5. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a sottoscrivere le convenzioni con l'ARIF e con il Comando Regione Carabinieri Forestale 'Puglia'.
6. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento a MASAF, Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni rientranti nelle aree delimitate, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate.
7. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. (Dr. Eliana Conz)

Il Dirigente della Sezione (Dr. Salvatore Infantino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale  
(Prof. Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura  
(Dott. Donato Pentassuglia)

### **LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Donato Pentassuglia; viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione; a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. Di integrare il piano di azione approvato con la DGR 1866/2022 con l'annualità del 2025 di cui all'allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per consentire ai soggetti attuatori del Piano la programmazione triennale delle attività.
3. Di disciplinare la collaborazione tra Osservatorio Fitosanitario e Arif e tra Osservatorio Fitosanitario e Comando Regione Carabinieri Forestale 'Puglia' per il triennio 2023-2025 attraverso specifiche convenzioni i cui schemi son riportati, rispettivamente, nell'Allegato B e nell'Allegato C del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di autorizzare l'Osservatorio a procedere alla modifica del Piano di azione sulla base dei risultati dell'attività di sorveglianza e della valutazione del rischio fitosanitario o di eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere.
5. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a sottoscrivere le convenzioni con l'ARIF e con il Comando Regione Carabinieri Forestale 'Puglia'.
6. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento a MASAF, Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni rientranti nelle aree delimitate, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate.
7. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato A



SALVATORE  
INFANTINO  
22.03.2023 15:21:10  
GMT+00:00

## Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2023-2025

A cura dell'Osservatorio fitosanitario – Regione Puglia  
Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari  
PEC [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

## Sommario

1 Premessa.....	6
2 Quadro normativo .....	6
3 Obiettivi .....	7
4 Le azioni .....	7
4.1 Aree delimitate .....	8
4.2 Programmazione attività di sorveglianza fitosanitaria .....	8
4.2.1 Area delimitata “Salento”-zona infetta in cui si attuano misure di contenimento .....	13
4.2.2 Area delimitata “Valle D’Itria”- zona infetta in cui si applicano misure di eradicazione .....	13
4.2.3 Aree delimitate “Valle D ‘Itria” e “Salento” – zona cuscinetto .....	13
4.2.4 Area indenne.....	13
4.3 Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta .....	14
4.3.1 Area cuscinetto, indenne e area infetta “Valle D’Itria” .....	14
4.3.2 Area delimitata “Salento “ Zona in cui si applicano misure di contenimento .....	15
4.4 Rimozione delle piante .....	15
4.4.1 Misure di eradicazione.....	15
4.4.2 Misure di contenimento .....	15
4.4.3 Distruzione delle piante .....	15
4.5 Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee.....	16
4.6 Procedura di notifica ai proprietari.....	16
4.7 Indennizzi estirpazione .....	17
4.8 Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i.....	17
4.9 Monitoraggio dei vettori.....	17
4.9.1 Strategia di controllo dei vettori.....	18
4.9.2 Misure fitosanitarie contro le forme giovanili .....	18
4.9.3 Misure fitosanitarie contro gli adulti .....	19
4.10 Divieto di impianto specie specificate .....	23
4.11 Controlli ufficiali.....	24
4.11.1 Controlli ufficiali nei vivai.....	24
4.11.2 Controlli ufficiali nel posto di controllo frontaliero (Porto di Bari) e porti e aeroporti .....	25
4.11.3 Movimentazione delle specie specificate.....	25
4.11.4 Controlli ufficiali sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla fase giovanile dei vettori .....	25
4.11.5 Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo nella fase adulta dei vettori.....	25
4.12 Controlli e sanzioni amministrative .....	25
4.13 Comunicazione.....	25

4.14 Ricerca e collaudo delle innovazioni.....	26
4.14.1 Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.....	26
4.14.2 Impiego sperimentale di cani nel controllo di vivai e punti di entrata.....	27
4.14.3 Valutazione/validazione dell'utilizzo di immagini aeree per l'identificazione precoce di focolai di Xylella (Early remote sensing).....	27
5 Governance.....	28
6 Fonti di finanziamento.....	29
7 Cronoprogramma delle attività.....	31



## Glossario

- a. Organismo nocivo specificato: *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e tutte le sue sottospecie;
- b. *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ST53: sottospecie della *Xylella fastidiosa* individuata nella Regione Puglia;
- c. Piante ospiti: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, elencate nell'allegato I del Reg. UE 2020/1201, sensibili a una o più sottospecie di *Xylella fastidiosa*;
- d. Piante specificate: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca di cui all'allegato II del Reg. (UE) 2020/1201;
- e. Area delimitata: area costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto;
- f. Zona infetta: zona di raggio di almeno 50 m attorno alla pianta infetta da *Xylella fastidiosa*;
- g. Zona infetta Salento: zona infetta da *Xylella fastidiosa* elencata nell'allegato III, parte A del Reg. UE 2020/1201, comprendente l'intera provincia di Lecce, Brindisi, alcuni comuni della provincia di Taranto e il comune di Locorotondo della provincia di Bari;
- h. Zona cuscinetto = zona attorno ad una zona infetta che può avere una larghezza di:
  - a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201;
  - b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17 del Reg. (UE) 2020/1201.
- i. Zona di contenimento: zona di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta Salento e la zona cuscinetto che si estende dallo Jonio all'Adriatico in cui si applicano le misure di contenimento (lettera a) comma 2 dell'art. 15 del Reg. (UE) 2020/1201;
- j. Zona indenne: territorio della Regione Puglia in cui non sono state individuate piante infette da *Xylella fastidiosa*;
- k. Eradicazione: applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo da una zona;
- l. Contenimento: applicazione di misure fitosanitarie in una zona infetta per contenere la diffusione di un organismo nocivo;
- m. Autorità competente: Autorità regionale responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, in conformità al Reg. (UE) 2017/625;
- n. Organismo delegato: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti delegano determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;
- o. Posto di controllo frontaliero: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l'esecuzione dei controlli ufficiali;
- p. Punto di uscita: un posto di controllo frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro attraverso il quale i vegetali escono dal territorio doganale dell'Unione;
- q. Controllo documentale: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa vigente;
- r. Controllo di identità: un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;
- s. Controllo fisico: un controllo di vegetali e, se del caso, controlli di imballaggi, mezzi di trasporto, etichettatura e temperatura, campionamento ai fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa vigente;
- t. Piana degli ulivi secolari: Piana degli ulivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i.;

- u. RiBESS +: strumento statistico che calcola la dimensione del campione basato sull'analisi del rischio;
- v. Livello di confidenza: è il grado di fiducia che l'intervallo possa contenere effettivamente il parametro di interesse;
- w. Prevalenza: Il numero totale di piante infette presenti in un determinato momento in una popolazione.

## 1 Premessa

Il presente piano d'azione, redatto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, del Decreto legislativo 29 del 2021 e del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia adottato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 gennaio 2022.

Il Piano d'azione descrive l'organizzazione della sorveglianza nel biennio 2023-2024 e la strategia operativa che l'Autorità competente regionale adotta, ossia l'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia (di seguito Osservatorio). In particolare, esso descrive le misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo e quelle per il suo contenimento, unitamente a un calendario di attuazione delle misure. Il piano comprende, inoltre, una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere.

Il Piano tiene conto anche delle raccomandazioni degli auditors della DG Sanità della Commissione Europea contenute nel report di audit condotto dal 13 giugno al 24 giugno 2022.

Com'è noto, l'attuazione delle misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria è in deroga, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021, a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

L'Osservatorio, con specifici provvedimenti dirigenziali, adotta le procedure di attuazione necessarie per applicare il Piano di azione e stabilire il numero dei campionamenti e delle prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia di laboratorio da applicare, valorizzando il contributo delle comunità locali anche stipulando specifici protocolli di intesa.

Il Piano tiene conto delle risultanze delle diverse prove sperimentali (in serra ed in campo) condotte dall'Istituto della Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR di Bari e finalizzate alla verifica della suscettibilità di diverse specie arboree di interesse per la Puglia, quali *Olea europea* e le specie dei generi *Prunus*, *Citrus* e *Vitis*. I dati sperimentali dell'IPSP e di due strutture di ricerca francesi quali ANSES e INRA, hanno evidenziato che per agrumi, pesco, albicocco e susino, nessuna delle cultivar è risultata suscettibile. Questi risultati sono confermati dagli esiti dell'attività di sorveglianza fitosanitaria condotta dall'Osservatorio dal 2013 ad oggi. Nelle aree delimitate sono state campionate e analizzate migliaia di piante appartenenti alle suddette specie e non sono mai state individuate piante infette. Pertanto, tali specie, pur essendo inserite nell'elenco delle specie specificate alla *Xylella fastidiosa* pauca di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201, non sono oggetto di sorveglianza e, conseguentemente, di applicazione delle misure di eradicazione.

## 2 Quadro normativo

- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili a *Xylella fastidiosa*;
- Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 27 del 29/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno

alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
- Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
- Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali";
- Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i. "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia";
- Determina dirigenziale n° 67 del 26/07/2022 "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" 2022 - Misure integrative dell'attività di sorveglianza";
- Determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022 "*Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201"

### 3 Obiettivi

Obiettivo generale del piano è di anticipare l'evoluzione della malattia evitando di disperdere energie nelle aree dove ormai non è più possibile eradicare l'organismo nocivo. In particolare, la Regione Puglia si prefigge di:

- a. Eradicare l'organismo nocivo o contenerne la diffusione per tutelare le aree indenni regionali ed evitare che la malattia si diffonda nel resto del territorio dell'Unione Europea attraverso l'attuazione immediata delle misure fitosanitarie e il monitoraggio sistematico dei vettori nelle aree indenni;
- b. Prevenire la diffusione dell'organismo nocivo mediante la riduzione della popolazione dei vettori attraverso le lavorazioni del terreno e l'esecuzione di trattamenti con fitofarmaci;
- c. Realizzare la campagna di comunicazione e informazione.

### 4 Le azioni

- Sorveglianza nelle aree delimitate;
- Sorveglianza nell'area indenne;
- Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta;
- Rimozione delle piante:
  - ✓ Misure di eradicazione;
  - ✓ Misure di contenimento;
- Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i.;
- Monitoraggio dei vettori;
- Strategia di controllo dei vettori;
- Controlli ufficiali:
  - ✓ nei vivai;
  - ✓ nel punto di controllo frontaliero;
  - ✓ sulla movimentazione delle specie specificate anche in porti e aeroporti;
  - ✓ sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo dei vettori;
- Comunicazione;
- Ricerca e collaudo delle innovazioni.


#### 4.1 Aree delimitate

Le attuali aree delimitate istituite ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione sono:

- **“Salento”** costituita da:
  - Zona infetta di cui all'Allegato III del Reg. 2020/1201 in cui, in un'area larga 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto, si attuano misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201;
  - Zona cuscinetto adiacente alla zona infetta della larghezza di 5 km;
- **“Valle D' Itria”** costituita da:
  - Zona infetta comprendente l'intero agro dei comuni di Monopoli, Polignano e Alberobello e parte dell'agro di Castellana Grotte, in cui si attuano misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201;
  - zona cuscinetto della larghezza di 5 km adiacente alla zona infetta;

L'ex area delimitata di “Canosa di Puglia” revocata con atto dirigenziale n° 177 del 30/12/2021, è sottoposta a sorveglianza fitosanitaria per assicurare il rispetto dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 6 del Reg. (UE) 2020/1201. Le aree delimitate di cui alla DDS 127 del 17/11/2022 sono rappresentate nella figura 1.

Figura 1 - Regione Puglia – Aree delimitate



Sulla base dell'attività di sorveglianza e del ritrovamento di piante infette si procede con provvedimento dirigenziale ad aggiornare le aree delimitate e conseguentemente il piano di sorveglianza.


#### 4.2 Programmazione attività di sorveglianza fitosanitaria

L'attività di sorveglianza è programmata sulla base delle “Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of *Xylella fastidiosa*” dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle conoscenze acquisite negli anni precedenti anche con la realizzazione delle attività di sorveglianza fitosanitaria in conformità con l'articolo 27 - *Piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari* - del Reg. (UE) 2031/2016 e dell'articolo 2 - *Indagini relative all'organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri* - del Reg. (UE) 1201/2020. In particolare, le indagini sono eseguite

dall'Osservatorio e da soggetti delegati ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e si svolgono in pieno campo e nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti. Le indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto assicurando un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza di almeno l'80 %.


L'ampiezza della zona potenzialmente infetta da considerare intorno alla fonte di infezione, com'è noto, varia in funzione del tempo trascorso dall'ultima indagine di rilevamento e dalla velocità di diffusione della malattia (Gruppo EFSA PLH, 2019), così come si evince dalla figura 2.

Figura 2 – Ampiezza delle aree potenzialmente infette in funzione del tempo dal rilevamento della pianta infetta e della velocità di diffusione dell'organismo nocivo.



Nella programmazione delle aree da sottoporre a sorveglianza, si tiene conto anche della tipologia di infezione, cioè se singola o multipla e della necessità di individuare ulteriori 400 m attorno alla zona infetta dove ha avuto inizio l'attività di sorveglianza. Nella figura 3 si descrive la modalità di delimitazione nell'ipotesi in cui la fonte di infezione sia presente da tre anni.

Figura 3 – Modalità di delimitazione nell'ipotesi in cui la fonte di infezione sia presente da tre anni



In conclusione, l'ampiezza delle aree potenzialmente infette è stata determinata considerando:

- un'area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2021 e 2022;

- b. un'area larga 400 m (da 450 a 850 m) a ridosso della prima area (larga 400 m) definita intorno a ciascuna pianta infetta individuata nel monitoraggio 2021e 2022.

La dimensione del campione all'interno delle aree da sottoporre a sorveglianza viene determinata applicando 3 livelli di rischio: Alto (valore 2), medio (valore 1,5) e basso (valore 1). Nell'attribuire un livello di rischio alle varie aree si tiene conto del numero delle piante infette individuate nelle campagne di monitoraggio 2021 e 2022 (tabelle 1-2), della loro distribuzione (figura 4), della presenza di ferrovie e strade di grande percorrenza, di centri di passaggio o sosta di numerosi automezzi (stazioni di servizio, agriturismi, centri di rimessaggio), di vivai, nonché dell'andamento della diffusione del batterio dal 2013 ad oggi.


Tabella 1 - Monitoraggio 2021 - N° piante infette e distribuzione.

AREE DELIMITATE	AGRO COMUNALE	N. PIANTE INFETTE
Area delimitata Monopoli	Monopoli	40
Area delimitata Polignano	Polignano	1
Area delimitata Salento – zona misure di contenimento	Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Crispiano,	88
Area delimitata Salento -zona cuscinetto	Alberobello	17
<b>TOTALI</b>		<b>146</b>

Tabella 2 - Monitoraggio 2022 - N° piante infette e distribuzione (aggiornamento novembre 2022).

ZONA DELIMITATA	AGRO COMUNALE	N. PIANTE INFETTE
Area delimitata Monopoli	Monopoli -	50
	Polignano	26
Area delimitata Polignano	Castellana Grotte	4
Area indenne Monopoli	Polignano	39
Area delimitata Salento - zona misure di contenimento	Fasano	95
	Locorotondo-	2
	Martina Franca -	20
Area delimitata Salento	Alberobello	3
Zona cuscinetto	Monopoli	1
<b>TOTALI</b>		<b>240</b>

Figura 4 – Distribuzione delle piante infette rilevate nel 2021 e 2022



Nelle aree oggetto di sorveglianza si attribuiscono i livelli di rischio così come sintetizzati nella Tabella 3 e nella Figura 6.


Tabella 3 – Livelli di rischio attribuiti alle aree oggetto di sorveglianza.

AREA DELIMITATA	LIVELLO DI RISCHIO	TERRITORIO DI APPLICAZIONE	Identificativo zona	SUPERFICIE OLIVETI [HA]	SUPERFICIE FRUTTETI [HA]	SUPERFICIE ALTRE AREE [HA]
Area delimitata "Salento" - Zona in cui si attuano misure di contenimento	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2022	A	492,14	10,97	8,19
	Rischio medio (RM) - Valore di rischio 1,5	Area larga 400 m (da 450m a 850m) intorno a ciascuna pianta risultata positiva nel monitoraggio 2022	B	763,95	26,72	18,31
	Rischio Basso (RB) – valore di rischio 1	Restante zona di contenimento	C	9.154,27	528,24	5.925,68
Area delimitata "Valle D'Itria"- zona infetta	Rischio molto alto con sorveglianza totale del territorio	100% superficie investita a olivo, mandorlo, ciliegio, verde urbano, macchia e boschi	D	15.598,59	470,67	1.658,52
Area delimitata "Valle D'Itria"- Area delimitata "Salento" - zona cuscinetto	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Fascia 400 m della zona cuscinetto al confine con la zona contenimento e la zona infetta "Valle D'Itria"	E	1.307,08	280,55	754,67
	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Aree di 100 m lungo le strade di grande percorrenza su entrambi i lati e aree limitrofe a tutti i centri di rimessaggio, stazioni di servizio, agriturismi.	F	706,95	391,84	217,22
	Rischio medio (MR) – Valore di rischio 1,5	Restante zona	G	9.176,02	2.817,36	4.621,02
Area indenne	Rischio Alto (RA) – Valore di rischio 2	Area di almeno 1 km a confine con la Basilicata	H	2.208,64	205,72	1.005,25
	Rischio medio (RM) – Valore di rischio 1,5	Area di 1 km attorno all'ex focolaio di Canosa	I	271,37	24,93	
	Rischio base (RB) – Valore di rischio 1	Restante territorio della zona indenne	L	328.682,71	19.089,90	109.765,86

Nella Figura 5 si riportano degli esempi di aree con rischio alto nell'area larga 400 m (da 50m a 450m) intorno a ciascuna pianta risultata positiva nel monitoraggio 2022 (area contornata dalla linea blu) e con rischio medio nell'area larga 400 m (da 450m a 850m) intorno a ciascuna pianta risultata positiva nel monitoraggio 2022 (area contornata dalla linea gialla).



Figura 5 – Esempi di aree con rischio alto e medio



Nelle aree delimitate innanzi citate, sulla base della metodologia descritta, dell'uso del suolo (presenza di oliveti, frutteti e di aree con possibile presenza di piante specificate di tipo ornamentale, macchia, ecc.) ricavato dai fascicoli AGEA, dalle ortofoto e dalle risultanze dei monitoraggi precedenti, si applica il RIBESS+ con i valori di prevalenza e di confidenza previsti dal Reg. (UE) 2020/1201 o se del caso più stringenti, ad eccezione della zona infetta dell'area delimitata "Valle D'Itria" dove saranno sottoposte a sorveglianza tutte le superfici investite a olivo, fruttiferi e aree di macchia mediterranea, boschi e verde pubblico.

L'applicazione del Ribess + prevede una metodologia a doppio step con la quale si definisce, con il primo step, il numero di piante da campionare in un ettaro (maglia) e con il secondo step il numero di ettari (maglie) da monitorare.

Nel programma di sorveglianza 2023 e 2024, in linea con la metodologia utilizzata nel 2022, si procede al prelievo di 7/14 campioni per ettaro a seconda dei valori di rischio applicati nelle diverse zone delimitate.

Le ispezioni finalizzate al prelievo dei campioni e il prelievo dei campioni sono svolte secondo le procedure dettate dall'Osservatorio.

#### 4.2.1 Area delimitata “Salento”-zona infetta in cui si attuano misure di contenimento

La zona sarà sottoposta a sorveglianza applicando i seguenti valori di rischio:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2022;
2. Medio Rischio – valore di rischio 1,5 nell’area larga 400 m (da 450m a 850m) intorno a ciascuna pianta risultata positiva nel monitoraggio 2022;
3. Basso Rischio – valore di rischio 1 nella restante zona di contenimento.

Nelle aree così definite e tenuto conto delle piante infette individuate nel 2022, l’Osservatorio annualmente definisce con provvedimento dirigenziale le superfici da sottoporre a sorveglianza applicando il Ribess +, secondo le “*Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa*” di EFSA.

#### 4.2.2 Area delimitata “Valle D’Itria”- zona infetta in cui si applicano misure di eradicazione

Nella zona infetta della “Valle D’Itria”, considerata un territorio con un livello di rischio molto alto, la sorveglianza si applicherà all’intera superficie investita a olivo, mandorlo, ciliegio, macchia, boschi e verde urbano, degli agri comunali di: Polignano, Monopoli, Alberobello e parte del comune di Castellana Grotte.

#### 4.2.3 Aree delimitate “Valle D’Itria” e “Salento” – zona cuscinetto

Nell’area cuscinetto di 5 km limitrofa alla zona infetta “Salento” e alla zona infetta “Valle D’Itria”, si applicano i seguenti livelli di rischio, ossia:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m. al confine con la zona contenimento Salento e i comuni di Polignano, Monopoli, Alberobello e parte di Castellana Grotte, dallo Jonio all’Adriatico;
2. Alto Rischio – valore di rischio 2 nelle aree di 100 m lungo le strade di grande percorrenza su entrambi i lati e aree limitrofe a tutti i centri di rimessaggio, stazioni di servizio, agriturismi, parcheggi aperti al pubblico;
3. Medio Rischio– Valore di rischio medio 1,5 nella restante area.

Nelle aree così definite, saranno definite annualmente con provvedimento dirigenziale dell’Osservatorio, le superfici da sottoporre a sorveglianza applicando il Ribess +, secondo le “*Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa*” di EFSA.

#### 4.2.4 Area indenne

L’Osservatorio conduce indagini annuali sulle piante specificate per rilevare la presenza dell’organismo nocivo nei territori indenni in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 del Reg. (UE) 2020/1201.

Nell’area indenne si applicano seguenti livelli di rischio, ossia:

1. Alto Rischio – valore di rischio 2 nell’area di 1 km dei comuni limitrofi alla regione Basilicata;
2. Medio Rischio - valore di rischio 1,5 nell’area di 1 km attorno all’ex focolaio di Canosa;
3. Basso Rischio - valore di rischio 1 nella restante area.


Nelle aree così definite, saranno definite annualmente con provvedimento dirigenziale dell’Osservatorio, le superfici da sottoporre a sorveglianza applicando il Ribess+, secondo le “*Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa*” di EFSA.

Nell’area indenne le maglie da sottoporre a sorveglianza, saranno individuate tenendo conto anche di ulteriori fattori di rischio come la vicinanza a:

- Aree vivaistiche;
- Principali vie di comunicazione (autostrada A14 e strade statali di maggiore percorrenza);
- Linea ferroviaria Lecce- Bari;
- Aree turistiche;
- Stazioni di servizio;
- Parcheggi aperti al pubblico;
- Confini con regioni limitrofe.

Nella Figura 6 sono evidenziate le aree delimitate in base al livello di rischio applicato.

Figura 6 – Livelli di rischio applicati alle aree oggetto di sorveglianza.



Il piano di sorveglianza annuale può subire variazioni in base al rischio fitosanitario derivante da:

- n° di piante infette e loro ubicazione;
- individuazione di nuove specie suscettibili alla sottospecie *Pauca* genotipo ST53;
- individuazione di nuove sottospecie di *Xylella fastidiosa*.

#### 4.3 Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta

##### 4.3.1 Area cuscinetto, indenne e area infetta "Valle D'Itria"

A seguito del rinvenimento di piante positive a *Xylella fastidiosa* nelle zone cuscinetto o nelle aree indenni o nell'area infetta "Valle D'Itria", si applicano le misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201, si procede come segue:

1. in una prima area del raggio di 50 m attorno alla pianta infetta si estirpano tutte le specie specificate. Per quanto attiene gli olivi secolari ufficialmente riconosciuti e risultati indenni non si applica la deroga prevista dal comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201.
2. in una seconda area di larghezza pari a 50 m attorno alla prima area si campionano e analizzano tutte le specie specificate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca*, ad eccezione di agrumi, pesco, albicocco e susino, in quanto non suscettibili al genotipo ST53, al fine di verificare l'estensione del focolaio;
3. in una terza area di larghezza pari a 400 m attorno alla seconda area, tutti gli ettari con specie specificate alla sottospecie *Pauca* ad eccezione di agrumi, pesco, albicocco e susino, in quanto non suscettibili al genotipo ST53, sono sottoposti a sorveglianza rafforzata, prelevando 14 campioni/ettaro.

#### 4.3.2 Area delimitata "Salento" Zona in cui si applicano misure di contenimento

A seguito di rinvenimento di piante positive a *Xylella fastidiosa* nella zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201, si procede come segue:

1. nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta, si campionano e si analizzano tutte le specie specificate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ad eccezione di agrumi, pesco, albicocco e susino, in quanto non suscettibili al genotipo ST53;
2. nell'area larga 400 m attorno alla pianta risultata infetta, partendo dal perimetro dell'area di raggio 50 m, si sottopongono a sorveglianza rafforzata con prelievo di 14 campioni/ettaro, tutte le superfici investite ad olivo e alle altre specie specificate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca, ad eccezione di agrumi, pesco, albicocco e susino, in quanto non suscettibili genotipo ST53.

#### 4.4 Rimozione delle piante

##### 4.4.1 Misure di eradicazione

Si procede all'applicazione delle misure di eradicazione così come previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) 2020/1201, con la distruzione in situ delle piante estirpate.

Non si applica la deroga prevista dal comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 per gli olivi monumentali ufficialmente riconosciuti come piante di valore storico e risultati non infetti. L'esperienza pregressa ha dimostrato che gli ulivi pur sottoposti ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, si sono infettati nel breve termine costituendo una fonte di inoculo nell'area in cui si applicano misure di eradicazione.

Prima delle estirpazioni si effettuano trattamenti chimici contro il vettore nell'area interessata, per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato.

I trattamenti non si effettuano nel periodo novembre – marzo in quanto non necessari.

Nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, site nei 50 m attorno alla pianta infetta, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca genotipo ST53.

##### 4.4.2 Misure di contenimento

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 2020/1201, l'Osservatorio dispone la rimozione di tutte le piante risultate infette dall'organismo nocivo in base agli esiti dell'attività di sorveglianza. Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l'identificazione ufficiale della presenza dell'organismo nocivo o, se l'organismo nocivo è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva.

Prima delle estirpazioni si effettuano trattamenti chimici contro il vettore nell'area interessata, per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato.

I trattamenti non si effettuano nel periodo novembre – marzo in quanto non necessari.

##### 4.4.3 Distruzione delle piante

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del Reg. (UE) 2020/1201, le piante e le parti di piante rimosse devono essere distrutte in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta.

La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata.

Nella movimentazione di legna dall'area infetta all'area indenne nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre, è obbligatorio per l'acquirente della legna comunicare all'Osservatorio le seguenti informazioni:

- zona di origine della legna
- comune di destinazione della legna
- quantità
- targa dell'automezzo.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, il carico legnoso deve viaggiare coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti del vettore.

Nel caso di piante per le quali, a causa della loro particolare allocazione non sia possibile procedere all'estirpazione con l'intero apparato radicale, si può limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame previa autorizzazione dell'Osservatorio. L'apparato radicale di tali piante deve essere devitalizzato con un adeguato trattamento fitosanitario per evitare l'emissione di germogli.

#### **4.5 Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee**

L'Osservatorio inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica le informazioni circa il ritrovamento ufficiale di piante infette di *Xylella fastidiosa* in zona indenne/cuscinetto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 19/2021 e aggiorna periodicamente le notifiche già inserite.

#### **4.6 Procedura di notifica ai proprietari**

La procedura per l'identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica del provvedimento ingiuntivo e per l'accesso alle proprietà private prevede le fasi seguenti:

- a. InnovaPuglia S.p.A., a seguito del risultato delle analisi di laboratorio, comunica all'Osservatorio i dati catastali degli appezzamenti oggetto di applicazione di misure di eradicazione/contenimento e le generalità dei relativi proprietari entro 3 giorni lavorativi;
- b. l'Osservatorio emana, entro 7 giorni lavorativi, i provvedimenti ingiuntivi per l'applicazione delle misure di eradicazione/contenimento.
- c. I provvedimenti sono notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza; tale periodo si giustifica considerando l'esigenza di contemperare il pubblico interesse relativo alla trasparenza e alla pubblicità degli atti amministrativi con l'esigenza di dare applicazione immediata alle misure fitosanitarie. Il provvedimento ingiuntivo è notificato con pec ad ARIF e alla Prefettura competente per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
  - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
  - Sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
  - Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).
- d. il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
- e. nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione;
- f. nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
- g. se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
- h. nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021.

Le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio.

Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 Assistenti fitosanitari ARIF.

#### **4.7 Indennizzi estirpazione**

La Giunta regionale della Regione Puglia, con la deliberazione di Giunta regionale n. 2164 del 22/12/2021, ha istituito un regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa* in seguito ad ingiunzione di abbattimento (SA.100575).

#### **4.8 Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i.**

Il Consiglio regionale della Regione Puglia, con la legge regionale 29 marzo 2017 n. 4 e s.m.i. "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia", ha espresso una forte volontà di attuare le misure fitosanitarie necessarie per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* tutelando l'inestimabile patrimonio naturale costituito dagli olivi monumentali. L'Osservatorio, in coerenza con la citata legge regionale ed in aggiunta alla sorveglianza fitosanitaria programmata in applicazione del Reg. (UE) 2020/1201, sorveglia anche l'area compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento' dove si attuano misure di contenimento, con particolare riferimento alla Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i.

La sorveglianza di tale area è effettuata al completamento della sorveglianza delle aree delimitate e dell'area indenne.

La sorveglianza fitosanitaria è svolta sulla superficie con raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella precedente stagione di monitoraggio o su eventuali segnalazioni da parte di soggetti interessati.

Questa scelta risponde alla logica di creare una barriera all'avanzamento del batterio e di alleggerirne la pressione nell'area dove si applicano misure di contenimento.

Le piante infette sono oggetto di uno specifico provvedimento ingiuntivo di abbattimento ovvero, in alternativa, di adozione di misure fitosanitarie consistenti nella capitozzatura delle branche principali e nell'innesto di cultivar resistenti.

I proprietari/conduttori di piante infette che intendano procedere alle operazioni di capitozzatura e di innesto, qualora non sia possibile eseguire tempestivamente tali operazioni e si fosse nel periodo di presenza dello stadio adulto dei vettori (da maggio a novembre), al fine di evitare la diffusione del batterio, devono procedere obbligatoriamente a propria cura e spese ad isolare la pianta infetta con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi. La protezione è accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati.

L'Osservatorio controlla la corretta esecuzione delle misure fitosanitarie.

#### **4.9 Monitoraggio dei vettori**

L'Osservatorio, con il supporto delle istituzioni scientifiche regionali, monitora in siti "sentinella" distribuiti nell'intero territorio regionale la presenza, la densità di popolazione e l'evoluzione degli stadi di sviluppo degli insetti vettori della *Xylella fastidiosa* con particolare attenzione al *Philaenus spumarius*, al fine di:

- impostare una strategia di controllo dei vettori;
- valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie adottate;
- ridurre il rischio e la probabilità di diffusione dell'organismo nocivo.

I siti saranno selezionati, sia nelle aree delimitate che nelle aree indenni, in areali omogenei per caratteristiche altimetriche, climatiche ed ecologiche rappresentativi del territorio regionale privilegiando:

- siti incolti;

- appezzamenti in regime di agricoltura biologica;
- appezzamenti in regime di integrato;
- siti limitrofi alle zone infette in cui si applicano misure di eradicazione;
- siti limitrofi alle strade di grande percorrenza e ferrovie che collegano le zone infette al rimanente territorio regionale;
- siti limitrofi ai vivai.
- siti limitrofi alle regioni confinanti.

Il monitoraggio ha inizio nella metà di marzo e prosegue sino a ottobre di ciascun anno. L'Osservatorio e l'ARIF diffondono, attraverso il sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it), le informazioni dettagliate sul periodo di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree omogenee per caratteristiche altimetriche, climatiche ed ecologiche.

La metodologia per il campionamento dei siti di monitoraggio e le modalità di intervento sono elaborate dall'Osservatorio in collaborazione con le istituzioni scientifiche.

L'Osservatorio inoltre, ad integrazione del monitoraggio ufficiale nonché per coinvolgere attivamente la popolazione nelle attività di gestione dell'emergenza fitosanitaria, partecipa con il soggetto a cui viene affidato il servizio di monitoraggio dei vettori, all'organizzazione e alla gestione del monitoraggio civico degli stadi giovanili di *P. spumarius*.

Questa metodologia di monitoraggio viene attuata con tecnici e volontari degli Istituti tecnici agrari, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori del comparto olivicolo, mediante l'utilizzo di una specifica applicazione messa a punto da Innovapuglia.

#### 4.9.1 Strategia di controllo dei vettori

Una strategia di controllo efficace richiede specifici investimenti in ricerca e trasferimento delle innovazioni che consentano di evitare il contatto tra l'insetto vettore e la pianta onde evitare sia l'acquisizione del batterio che la sua trasmissione.

Le attuali conoscenze sui vettori, sono principalmente incentrate sull'agrosistema oliveto, mentre sono ancora poche le informazioni relative alle potenziali associazioni che vettori e batterio potrebbero instaurare in altri patosistemi oltre a quelli strettamente olivicoli. Inoltre sono ancora parziali gli studi per individuare strumenti alternativi di controllo dei vettori, coerenti con i principi dell'agricoltura sostenibile e della salvaguardia della biodiversità.

L'attuale strategia di controllo rivolta ai vettori prevede azioni mirate sia al contenimento delle forme giovanili che degli individui adulti, mediante l'adozione di interventi meccanici e interventi chimici.

Le misure fitosanitarie di seguito esposte riguardano *P. spumarius*, il vettore più efficace nella trasmissione del batterio in Puglia.

#### 4.9.2 Misure fitosanitarie contro le forme giovanili

L'adozione annuale nel territorio regionale di pratiche agronomiche per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori resta un punto fermo per limitare la diffusione dell'organismo nocivo. Le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature) nel periodo primaverile, eliminando le piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale, contribuiscono a ridurre la popolazione del vettore.

Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

Occorre intervenire prima che l'insetto raggiunga il picco del IV stadio giovanile. Nel periodo primaverile, per aree omogenee, le lavorazioni superficiali dovranno essere eseguite con la seguente tempistica:

- zone fino a 200 m di altitudine - mese di marzo;
- zone da 200 a 500 m di altitudine - mese di aprile;
- zone oltre 500 m di altitudine - mese di maggio.



Maggiori informazioni per l'esecuzione delle lavorazioni meccaniche, alla luce all'andamento climatico dell'annata, saranno fornite attraverso il sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

È obbligatorio eseguire le lavorazioni superficiali dei terreni nell'intero agro comunale dei seguenti comuni:

1. Alberobello	16. Grottaglie	31. Palagianello
2. Carosino	17. Laterza	32. Palagiano
3. Carovigno	18. Leporano	33. Polignano
4. Casamassima	19. Locorotondo	34. Pulsano
5. Castellana Grotte	20. Martina Franca	35. Putignano
6. Castellaneta	21. Massafra	36. Roccaforzata
7. Ceglie Messapica	22. Mola di Bari	37. Rutigliano
8. Cellamare	23. Monopoli	38. Sammichele di Bari
9. Cisternino	24. Monteiasi	39. San Giorgio Ionico
10. Conversano	25. Montemesola	40. Statte
11. Crispiano	26. Monteparano	41. Taranto
12. Faggiano	27. Mottola	42. Turi
13. Fasano	28. Noci	43. Villa Castelli
14. Ginosa	29. Noicattaro	
15. Gioia del Colle	30. Ostuni	

Le azioni di contrasto al vettore devono essere adottate anche nei territori siti in area indenne in cui si riscontrano alle analisi di laboratorio insetti vettori infetti da *Xylella fastidiosa*.

Le lavorazioni sono fortemente consigliate nel restante territorio regionale. Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:

- ✓ proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- ✓ proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.

La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:

- aree protette;
- macchia mediterranea;
- boschi;
- pinete;

Per quanto attiene i terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate nell'area sottostante la pianta dell'olivo.

L'Osservatorio promuove l'attuazione della misura fitosanitaria descritta con specifici seminari e riunioni sia con i soggetti pubblici che con i soggetti privati coinvolti e le loro rappresentanze.

Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie viene realizzato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.

#### 4.9.3 Misure fitosanitarie contro gli adulti

Per limitare quanto più possibile la diffusione di *X. fastidiosa* attraverso il vettore, le azioni di contrasto devono essere rivolte oltre che agli stadi giovanili anche nei confronti degli adulti.

Il monitoraggio degli individui adulti ha lo scopo di identificare il periodo in cui essi si muovono dalla vegetazione erbacea verso le chiome delle piante dove possono potenzialmente acquisire il batterio e contribuire alla sua successiva diffusione.



Per questa ragione è opportuno che i trattamenti per il controllo degli adulti siano effettuati prima che i vettori possano aver acquisito il batterio, al fine di ridurre quanto più possibile la popolazione di insetti che diviene potenzialmente infettiva.

Il numero e il periodo dell'esecuzione dell'intervento dipenderà dall'andamento della popolazione adulta dell'insetto che a sua volta è influenzato dall'andamento climatico e dall'altimetria della zona. Le indicazioni del periodo di esecuzione dei trattamenti obbligatori per aree omogenee saranno emanate dall'Osservatorio attraverso il sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) e da ARIF.

I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati con gli insetticidi autorizzati sulla specie e per il controllo di *Philaenus spumarius* L., avendo cura di rispettare quanto prescritto in etichetta.

Ad oggi i principi attivi autorizzati sono:

COLTURE	PRODOTTI
Olivo	Acetamiprid, spinetoram e deltametrina, flupyradifurone
Mandorlo	Deltametrina
Vivai	Deltametrina

In caso di ulteriori sostanze attive autorizzate in via eccezionale anche per le aziende in regime di agricoltura biologica, ne sarà data immediata informazione sul sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it), alle associazioni di categoria e organizzazioni professionali, affinché ne diano ampia diffusione.

I predetti trattamenti fitosanitari sono obbligatori nell'intero agro comunale dei seguenti comuni:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Alberobello       | 11. Mola di Bari |
| 2. Carovigno         | 12. Monopoli     |
| 3. Castellana Grotte | 13. Mottola      |
| 4. Cisternino        | 14. Noci         |
| 5. Conversano        | 15. Ostuni       |
| 6. Crispiano         | 16. Polignano    |
| 7. Fasano            | 17. Putignano    |
| 8. Locorotondo       | 18. Statte       |
| 9. Martina Franca    | 19. Taranto      |
| 10. Massafra         |                  |

Le azioni di contrasto al vettore devono essere adottate anche nei territori siti in area indenne in cui si riscontrano alle analisi di laboratorio insetti vettori infetti da *Xylella fastidiosa*.

L'intervento è fortemente consigliato nel restante territorio regionale. I trattamenti non vanno eseguiti:

- su piante di olivo completamente secche;
- in aree verdi (parchi, giardini);
- in aree urbane;
- nella macchia mediterranea;
- in boschi e pinete.

Si ribadisce che i trattamenti insetticidi contro i vettori devono essere eseguiti anche sulle piante soggette ad estirpazione, di cui agli articoli 7 -13 del Reg. (UE) 2020/1201, ad eccezione del periodo novembre – marzo in quanto non necessari.

Il controllo finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie contro gli adulti è realizzato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali ed è rivolto in particolare ai proprietari di superfici olivicole.

È consigliato, inoltre, intervenire con la spollonatura nel periodo estivo per eliminare parti delle piante particolarmente attrattive per i vettori ed eseguire, con cadenza almeno biennale, la potatura delle piante arboree ospiti al fine di ridurre la vegetazione appetibile per il vettore oltre che per creare un microclima sfavorevole al suo sviluppo.

## Piano di controllo del vettore

Periodo d'intervento	Azione	Prescrizione	Territorio
Annuale	Potatura spollonatura	- Consigliata	Intero territorio regionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zone fino a 200 m di altitudine: mese di marzo</li> <li>• zone da 200 a 500 m di altitudine: mese di aprile</li> <li>• zone oltre 500 m di altitudine: mese di maggio</li> </ul>	N° 1 lavorazione superficiale del terreno	Obbligatoria	<p>Nell'intero agro comunale dei seguenti comuni:</p> <p>Alberobello Carosino Carovigno Casamassima Castellana Grotte Castellaneta Ceglie Messapica Cellamare Cisternino Conversano Crispiano Faggiano Fasano Ginosa Gioia del Colle Grottaglie Laterza Leporano Locorotondo Martina Franca Massafra Mola di Bari Monopoli Monteiasi Montemesola Monteparano Mottola Noci Noicattaro Ostuni Palagianello Palagiano Polignano Pulsano Putignano Roccaforzata Rutigliano Sammichele di Bari San Giorgio Ionico</p>

			Statte Taranto Turi Villa Castelli
Indicazioni precise sul momento ottimale per l'esecuzione del trattamento saranno fornite attraverso il sito istituzionale <a href="http://www.emergenzaxylella.it">www.emergenzaxylella.it</a>	N° trattamenti fitosanitari da definire in base ai risultati del monitoraggio	Obbligatoria	Nell'intero agro comunale dei seguenti comuni: Monopoli Polignano Alberobello Castellana Grotte Mola di Bari Conversano Putignano Fasano Locorotondo Martina Franca Crispiano Statte Taranto Massafra Mottola Noci Cisternino Ostuni Carovigno
		Fortemente consigliata	Area indenne Area infetta "Salento"

Gli agri comunali dove sono obbligatorie le misure fitosanitarie di lotta al vettore quali lavorazione del terreno e trattamenti fitosanitari sono riportati nelle figure 7 e 8.

Figura 7 - Agri comunali in cui sono obbligatorie le lavorazioni dei terreni





Figura 8 - Agri comunali in cui sono obbligatorie i trattamenti fitosanitari



Considerato che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altri contesti può avvenire anche in modo passivo, attraverso indumenti o parti del corpo delle persone e con gli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, è raccomandabile:

- assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sui mezzi di trasporto;
- evitare il parcheggio e la sosta di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto in campi o aree ospitanti specie ospiti del batterio e/o dei vettori;
- prediligere, per la realizzazione di giardini ed aree destinate a parcheggio ed altre aree frequentate da veicoli ed altri mezzi di trasporto nelle aree indenni e nelle zone cuscinetto, specie vegetali non specificate a *Xylella fastidiosa* sub specie pauca;
- provvedere alla copertura/chiusura con teloni degli automezzi adibiti al trasporto di prodotti agricoli oppure della legna proveniente dal taglio di piante infette, durante la movimentazione in zona infetta e da zona infetta ad area indenne.

#### 4.10 Divieto di impianto specie specificate

Il divieto di impianto di specie specificate di cui all'articolo 18 del Reg. UE Reg. (UE) 2020/1201 riguarda i nuovi impianti produttivi. Pertanto, tale divieto non si applica nel caso di innesti di olivi monumentali ufficialmente riconosciuti con varietà resistenti/tolleranti nelle aree delimitate in quanto, con tale pratica, il rischio fitosanitario si riduce e si contribuisce alla salvaguardia degli olivi monumentali (ad eccezione delle piante di olivi monumentali ufficialmente riconosciuti risultate infette da *Xylella fastidiosa* sulle quali le operazioni di innesto con varietà resistenti/tolleranti non sono consentite).

Il divieto di impianto di che trattasi non si applica nel caso di spostamento di specie specificate, nell'ambito della medesima area fitosanitaria, per motivi di pubblica utilità e/o per interventi di miglioramento fondiario in quanto il rischio fitosanitario resta inalterato.

Ai sensi della lettera c) dell'art. 18 del Reg. UE Reg. (UE) 2020/1201, nella zona infetta dell'area delimitata "Valle D'Itria" in cui si applicano misure di eradicazione, è autorizzato l'impianto delle seguenti specie specificate a *Xylella fastidiosa* sub specie pauca; agrumi, pesco, albicocco, susino, in quanto risultate immuni al genotipo ST53. Resta il divieto di realizzare impianti produttivi di specie risultate tolleranti e delle restanti specie specificate.

Nella zona infetta dell'area delimitata "Salento, ad eccezione della zona dove si applicano misure di contenimento, è autorizzato l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca ST53. In particolare:

- olivo: varietà Leccino e FS17 in quanto risultate resistenti/tolleranti a *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca genotipo ST53;
- agrumi in quanto risultati immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca genotipo ST53;
- pesco, susino e albicocco in quanto risultati immuni a *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca genotipo ST53;
- mandarino e ciliegio: in quanto risultati a bassa suscettibilità a *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca genotipo ST53.

L'Osservatorio, al fine di contrastare la diffusione del batterio, individua le vie di comunicazione a maggior rischio fitosanitario e dispone l'estirpazione delle specie specificate a *Xylella fastidiosa* sub specie pauca ST53 impiantate nelle stazioni di servizio ivi presenti e il divieto di impianto delle suddette specie.

#### **4.11 Controlli ufficiali**

L'Osservatorio assicura l'esecuzione dei controlli ufficiali nei vivai, nei punti di ingresso, sulla movimentazione delle specie specificate, sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo dei vettori e sulle altre disposizioni emanate.

##### **4.11.1 Controlli ufficiali nei vivai**

L'Osservatorio effettua, ai sensi dell'articolo 92 del Reg. (UE) 2016/2031, ispezioni presso gli operatori professionali autorizzati almeno una volta l'anno e, se del caso, campionamenti e prove per verificarne l'osservanza dell'articolo 83, paragrafi 1, 2, 4 e 5 (Contenuto e formato del passaporto), dell'articolo 87 (Esami per i passaporti delle piante), dell'articolo 88 (Apposizione dei passaporti delle piante), dell'articolo 89, paragrafo 1 (Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante), dell'articolo 90 (Obblighi degli operatori autorizzati) o dell'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 (Sostituzione di un passaporto delle piante). Il controllo specifico per *Xylella fastidiosa*, sia nell'area indenne che nelle aree delimitate, rientra nell'attività di controllo ordinario dell'Osservatorio.

Nell'area indenne il controllo è finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 per lo spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione. Per le piante da impianto, escluse le sementi, di *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb è previsto un controllo rafforzato prima dello spostamento all'interno dell'Unione in quanto considerate maggiormente sensibili alle diverse sub-specie europee di *Xylella fastidiosa*. Le procedure operative utilizzate sono definite nella nota tecnica elaborata dal Ministero per le politiche agricole e forestali e approvate nella seduta del Comitato fitosanitario nazionale del 22 settembre 2020 'Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per *Xylella fastidiosa*'.

Nelle zone infette delle aree delimitate il controllo è finalizzato alla verifica dell'eventuale presenza di specie specificate e, se del caso, l'Osservatorio ne dispone il blocco della movimentazione, ad eccezione delle specie autorizzate con specifico provvedimento dirigenziale. Il blocco della movimentazione delle specie specificate viene disposto anche in caso di rilevazione di tali specie nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita ubicati nelle zone infette.

L'Osservatorio autorizza i siti di produzione per lo spostamento di piante specificate coltivate in area delimitata al di fuori della medesima area ai sensi dell'articolo 24 del Reg. (UE) 2020/1201 (Determina dirigenziale n. 21/20219) e cioè quando sono verificate le seguenti condizioni:

- a. è registrato conformemente all'articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031;
- b. è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
- c. è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.

#### 4.11.2 Controlli ufficiali nel posto di controllo frontaliero (Porto di Bari) e porti e aeroporti

L'Osservatorio assicura lo svolgimento dei controlli nel posto di controllo frontaliero e in altri porti e aeroporti. I controlli sono documentali, di identità e fisici di cui all'articolo 54 del Regolamento (UE) 2017/625. L'attività viene svolta dalle Autorità portuale e aeroportuale previa formazione del personale a cura dell'Osservatorio.

#### 4.11.3 Movimentazione delle specie specificate

L'Osservatorio assicura lo svolgimento di controlli documentali sulla movimentazione di specie specificate in tutto il territorio regionale con maggiore concentrazione negli spostamenti in uscita dalle aree delimitate avvalendosi dei Carabinieri Forestali. Tali controlli sono effettuati lungo le strade, in prossimità di accessi autostradali, presso i centri di produzione e commercializzazione, mercati, fiere.

La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata. Nella movimentazione di legna dall'area infetta all'area indenne nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, è obbligatorio per l'acquirente della legna comunicare all'Osservatorio le seguenti informazioni:

- zona di origine della legna
- comune di destinazione
- quantità
- targa dell'automezzo.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, il carico legnoso deve viaggiare coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti del vettore.

Le comunicazioni devono essere inviate al dott. Francesco Palmisano dell'Osservatorio al seguente indirizzo mail: [fra.palmisano@regione.puglia.it](mailto:fra.palmisano@regione.puglia.it)

#### 4.11.4 Controlli ufficiali sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla fase giovanile dei vettori

L'Osservatorio assicura lo svolgimento dei controlli diretti a verificare il rispetto dell'applicazione delle misure di controllo degli stadi giovanili dei vettori avvalendosi dei Carabinieri Forestali. Il controllo del territorio può essere realizzato anche mediante un rilievo aerofotogrammetrico.

#### 4.11.5 Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo nella fase adulta dei vettori

L'Osservatorio assicura lo svolgimento dei controlli diretti a verificare il rispetto dell'applicazione delle misure di controllo degli stadi adulti dei vettori avvalendosi dei Carabinieri Forestali.

#### 4.12 Controlli e sanzioni amministrative

L'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie è oggetto di uno specifico piano di controlli e la mancata osservanza è oggetto ai sensi del comma 15 dell'art. 55 del D. Lgs 19/2021 di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00. Le procedure per la realizzazione dei controlli svolti e per l'applicazione delle sanzioni amministrative delegati ai Carabinieri Forestali sono definiti da uno specifico accordo, approvato dalla Giunta regionale della Regione Puglia, tra l'Osservatorio e l'Arma dei Carabinieri.

#### 4.13 Comunicazione

L'Osservatorio fornisce informazioni agli Operatori professionali e a tutta la cittadinanza sulla pericolosità di *Xylella fastidiosa*, il rischio della sua ulteriore diffusione, gli obblighi e le prescrizioni di legge e sugli aspetti tecnici per il contrastarne la diffusione.

Per promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione da parte dei cittadini, si prevede la realizzazione, con costante e stretta interlocuzione/collaborazione con le amministrazioni locali, altri enti/associazioni e organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo per l'attuazione delle misure obbligatorie di lotta al vettore ed i relativi controlli/sanzioni nonché per

coordinare iniziative di divulgazione/informazione sul presente Piano d'Azione delle seguenti attività:

- campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;
- predisposizione di manifesti e opuscoli informativi;
- campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;
- iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;
- incontri sui territori interessati.

L'attività informativa è assicurata anche attraverso il Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (SIT) su cui è stato realizzato il sito web dedicato [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) nel quale vengono pubblicate ed aggiornate le seguenti informazioni e servizi:

- Normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- Documentazione scientifica;
- Atti amministrativi prodotti dall'Osservatorio fitosanitario regionale;
- Applicazione WebGIS, per visualizzare i punti rilevati nel contesto di un'azione di monitoraggio integrato con le zone delimitate (tutti i punti sono strutturati in base alla specie delle piante, alle date e ai risultati di laboratorio);
- Consultazione e visualizzazione dei risultati del monitoraggio e della delimitazione delle aree;
- Risultati del monitoraggio dei vettori responsabili della trasmissione del batterio;
- Servizi WMS, per visualizzare i dati cartografici in un client desktop diverso dal client WebGIS, per integrare i dati GIS personali;
- Servizio di ricerca mirata di dati catastali che può essere utilizzato per determinare la zona delimitata e per capire ove cade la pianta infetta o monitorata;
- Comunicazioni istituzionali;
- link utili.

Sempre sul sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) è disponibile il cruscotto utile per monitorare l'evoluzione delle attività e per la comunicazione istituzionale agli organismi preposti. Il cruscotto si compone di tabelle riassuntive che descrivono:

- l'evoluzione mensile dei procedimenti di campionamento in campo;
- per ciascun mese, l'indicazione dei procedimenti chiusi o per esito negativo di analisi o per abbattimento delle piante rinvenute positive. In questo modo si può avere un riscontro immediato della tempestività degli abbattimenti;
- il dato totale dell'attività al fine di verificare l'avanzamento generale delle attività e, in particolare, il progressivo avvicinamento ai target fissati dal Piano di sorveglianza.

Le tabelle sono riprodotte per ciascuna area sottoposta a sorveglianza.

Ulteriore livello informativo viene offerto dalla seguente tabella che riprodurrà i tempi medi per ciascun processo:

TEMPISTICA DEL PROCESSO	Durata (giorni)
Tempo medio da raccolta a esito analisi	
Tempo medio da analisi alla prescrizione di abbattimento	
Tempo medio dalla prescrizione all'abbattimento	

#### 4.14 Ricerca e collaudo delle innovazioni

##### 4.14.1 Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia

L'esperienza maturata in Puglia dal 2013 ad oggi ha evidenziato uno specifico fabbisogno di ricerca e di servizi avanzati indispensabili per affrontare, in modo consapevole e sulla base delle evidenze scientifiche, l'emergenza fitosanitaria causata da *Xylella fastidiosa*.

La Regione Puglia e l'Unione Europea investono diversi milioni di euro all'anno per l'attività di sorveglianza. Riuscire a comprendere come migliorare la qualità della sorveglianza assume certamente una rilevanza strategica per contrastare la diffusione di Xf. Per quanto concerne il controllo dei vettori, occorre migliorare le conoscenze dei meccanismi di interazione tra i vettori, il paesaggio e le piante in modo da acquisire quelle informazioni indispensabili per valutare il rischio fitosanitario nel territorio e per delineare le aree a maggiore rischio. Così com'è cruciale lo sviluppo di modelli per comprendere, nel lungo periodo, quale possa essere l'incidenza dell'adozione della varietà resistenti sulla trasmissione del batterio e per approfondire il meccanismo di trasmissione del batterio su altre piante ospiti in ambiente naturale. Appare prioritario caratterizzare gli stimoli che regolano l'accettazione dell'ospite e la trasmissione di Xf prima di proporre semiochimici e trappole. In questo quadro l'uso delle vibrazioni può essere una risposta interessante e certamente da approfondire. Come pure il tema della dispersione del vettore. E' necessario comprendere meglio il meccanismo della diffusione attiva e passiva di *Philaenus spumarius* ed altri xilemofagi candidati vettori.

Considerando infine le peculiarità delle ricerche su Xf, con particolare riferimento alle restrizioni che discendono dalla normativa vigente nello sviluppare esperimenti su piante, in campo e con insetti vettori è certamente utile pensare alla possibilità di istituire un network nazionale, ossia un polo del quale facciano parte istituzioni con almeno una base operativa nelle aree delimitate e investire una parte delle risorse economiche disponibili sulle infrastrutture di ricerca (per esempio stazioni di quarantena).

Tenendo conto del fabbisogno di ricerca che aiuterebbe i servizi fitosanitari a gestire l'emergenza fitosanitaria con maggiore consapevolezza, migliorando l'efficacia dei piani d'azione e la resilienza dei territori colpiti, è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 419161 del 13/09/2022, con il quale è definita la procedura di selezione per la realizzazione di progetti di ricerca pubblica finalizzati a limitare e/o a ridurre la diffusione della *Xylella fastidiosa*, i temi delle ricerca sono:

1. Facility nazionale per lo Screening Varietale e azioni di miglioramento genetico per la selezione di una nuova generazione di piante di interesse agrario resistenti/tolleranti a *Xylella fastidiosa*
2. Indagini e prove per individuare metodi di controllo di *Xylella fastidiosa*
3. Indagini e prove di controllo degli insetti vettori
4. Ottimizzazione delle tecniche di diagnosi della presenza di *Xylella fastidiosa* su matrici vegetali e su insetti vettori: controllo e diagnostica
5. Modelli di gestione agronomica del materiale resistente

#### [4.14.2 Impiego sperimentale di cani nel controllo di vivai e punti di entrata.](#)

Al fine di valutare l'affidabilità di nuovi strumenti atti a migliorare l'efficienza dei metodi di sorveglianza, nel corso del 2023-2024 si continuerà ad impiegare in via sperimentale, senza costi per l'Amministrazione, cani addestrati per l'identificazione di piante infette da *Xylella* in operazioni di controllo in vivai e ai punti d'ingresso. L'attività si avvale di istruttori e di cani dell'ENCI (Ente Nazionale di Cinofilia Italiana) col supporto scientifico dei ricercatori dell'IPSP del CNR e con il supporto logistico ed organizzativo di Unaprol e di Coldiretti che continuano a collaborare con ENCI per le attività di addestramento dei cani.

I controlli saranno effettuati nei vivai/garden di piante ornamentali e/o officinali di specie non specificate siti in zona infetta e vivai/garden di piante appartenenti a specie specificate siti in area indenne, e nel porto di Bari su lotti di piante importate da paesi terzi.

#### [4.14.3 Valutazione/validazione dell'utilizzo di immagini aeree per l'identificazione precoce di focolai di \*Xylella\* \(Early remote sensing\).](#)

Molteplici evidenze scientifiche indicano la possibilità di identificare, attraverso la elaborazione di immagini tele rilevate da aereo acquisite con sensori iperspettrali e termici, piante infette prima ancora della manifestazione dei sintomi. Questa tecnologia, se opportunamente validata, potrebbe essere adottata per migliorare notevolmente l'efficienza dei programmi di sorveglianza dei territori indenni da *Xylella*.



Attualmente è in corso di svolgimento il progetto di ricerca Redox (Remote Early Detection of Xylella), finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Distretto tecnologico aerospaziale (DTA), che ha l'obiettivo di mettere a punto metodologie operative per la identificazione precoce di focolai di *Xylella* attraverso rilievi aerei e droni con sensori iperspettrali e termici.

Nell'ambito del progetto Redox, nel biennio 2023 e 2024, sono pianificati rilievi aerei da realizzare sul territorio della Regione Puglia finalizzati ad ottimizzare la metodologia e validare i risultati.

L'Osservatorio ha interesse a valutare i risultati di tale tecnologia per un suo potenziale utilizzo a supporto del programma di sorveglianza.

Ciò premesso, l'Osservatorio e il Consorzio del progetto Redox hanno concordato di identificare in modo congiunto la localizzazione delle aree su cui saranno effettuati i rilievi aerei del progetto Redox all'interno delle aree di contenimento e/o cuscinetto e/o ex contenimento, oggetto del programma di monitoraggio previsto da questo piano; i risultati dei rilievi saranno tempestivamente comunicati all'Osservatorio secondo le modalità concordate con il consorzio del progetto, mettendo in evidenza eventuali siti sospetti identificati attraverso l'elaborazione delle immagini.

L'Osservatorio effettuerà su questi siti sospetti, con priorità, le operazioni di ispezione e campionamento.

#### 5 Governance

L'Osservatorio della Regione Puglia è l'Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. assegna all'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia, una funzione di supporto all'Osservatorio nell'attuazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione dell'emergenza.

Il Reg. (UE) 2017/625 classifica come '*Altre attività ufficiali*', in capo all'Autorità competente, le indagini per accertare la presenza di organismi nocivi per le piante, l'applicazione delle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione degli organismi nocivi e quelle necessarie per la loro eradicazione o contenimento. Il richiamato regolamento prevede, inoltre, le condizioni per la delega dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali (articoli 29 e 31), individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche (articolo 32) e gli obblighi delle autorità competenti deleganti (articolo 33).

In questo quadro giuridico l'Osservatorio, con specifica convenzione, provvede a dettagliare i contenuti della delega nel rispetto delle seguenti condizioni:

- descrizione dettagliata delle attività delegate;
- obiettivi da raggiungere;
- indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati;
- procedure attraverso le quali ARIF svolge i compiti delegati;
- tempistica di realizzazione delle attività delegate;
- modalità di individuazione del personale impiegato per l'esecuzione delle attività delegate;
- modalità di coordinamento e comunicazione tra autorità delegante ed autorità delegata;
- budget previsto per l'esecuzione;
- modalità di rendicontazione economica delle attività delegate;
- obblighi di ARIF;
- obblighi dell'Osservatorio.

L'Osservatorio, inoltre, si avvale del supporto scientifico di InnovaPuglia S.p.A., Società in House della Regione Puglia. Con tale ruolo InnovaPuglia S.p.A. supporta l'Osservatorio nella gestione dell'emergenza, con particolare riferimento alla gestione del sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) e alle attività di elaborazioni ed analisi statistiche e territoriali.

Per quanto concerne i laboratori ufficiali, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che abbia i requisiti di cui all'art. 37 del Reg. (UE) 2017/ 625 o in deroga di cui all'art. 41 del Reg. (UE) 2017/625.

Gli attuali laboratori ufficiali designati dall'Osservatorio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e comunicati alla Commissione Europea con nota prot. n° 9052766 del 13/08/2020, sono:

- Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale;
- Università del Salento - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Laboratorio di Fisiologia Vegetale;
- Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia", già accreditato ad operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per le analisi molecolari su *Xylella*;
- Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano;
- Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.);
- Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del C.N.R. di Bari.

I rapporti tra Osservatorio e i laboratori ufficiali sono regolati attraverso una procedura di evidenza pubblica e/o accordi di cui all'art. 15 della legge agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'.

#### **6 Fonti di finanziamento**

L'importo complessivo del Piano d'azione 2023-25 è pari a € 3.620.000,00 per il 2023, € 4.020.000,00 per il 2024 e 2.920.000,00 per il 2025 a valere su risorse del bilancio autonomo regionale. Le risorse economiche sono state stanziare e approvate dal Consiglio regionale della Regione Puglia con legge regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 – 2025.

Qualora le risorse stanziare per il presente Piano 2023-2025 dovessero risultare insufficienti, si farà fronte utilizzando le risorse rivenienti da altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.

Di seguito si riporta il quadro complessivo delle risorse economiche disponibili nel triennio 2023-2025.

Capitolo	Declaratoria	Stanz. Ini. 2023	Stanz. Ini. 2024	Stanz. Ini. 2025	Totale
Bil. aut.mo					
U0111034	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	500.000,00	500.000,00	300.000,00	1.300.000,00
U0111038	SPESE PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, ANCHE IN CONVENZIONE CON ENTI DI RICERCA, PER MONITORAGGIO E CONTROLLO MALATTIE DA QUARANTENA E CERTIFICAZIONE MATERIALE VIVAISTICO . ACQUISTI ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
U0111039	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	300.000,00	300.000,00	200.000,00	800.000,00
U0111041	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRAFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	400.000,00	400.000,00	250.000,00	1.050.000,00
U0111042	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. TRAFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00
U0111044	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. ACQUISTO ALTRISERVIZI	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
U0111057	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA.	200.000,00	200.000,00	150.000,00	550.000,00
U0111058	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA. STAMPA E RILEGATURA.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
U0111059	INTERVENTI ASSEGNATI AD ARIF CON LEGGE 19/2019 PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA ERADICAZIONE DEL BATTERIO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA.	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
<b>Totale</b>		<b>3.620.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>10.560.000,00</b>

### 7 Cronoprogramma delle attività

Attività	Mesi											
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1. Organizzazione attività	■	■										
2. Sorveglianza aree delimitate			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. Sorveglianza area indenne			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5. Rimozione delle piante			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Sorveglianza fitosanitaria - l.r. 4/2017										■	■	■
7. Monitoraggio vettori			■	■	■	■	■	■	■	■		
8. Strategia di controllo dei vettori			■	■	■	■	■	■	■	■		
9. Controlli ufficiali	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10. Comunicazione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11. Ricerca e collaudo delle innovazioni					■	■	■	■	■			



Regione Puglia



SALVATORE  
INFANTINO  
22.03.2023 15:21:10  
GMT+00:00

## Allegato B



### CONVENZIONE

Tra la Regione Puglia, con sede in \_\_\_\_\_, (C.F.: \_\_\_\_\_), qui rappresentata per delega della Giunta Regionale, \_\_\_\_\_, in qualità di Dirigente della \_\_\_\_\_, domiciliato per l'incarico presso la sede del \_\_\_\_\_, di seguito denominata Osservatorio fitosanitario;

E

l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigazione e Forestali, con sede in \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), qui rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per l'incarico ricoperto presso la sede \_\_\_\_\_, di seguito denominata ARIF;

#### Premesso che

Ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e del D.lgs. 19/2021, l'Osservatorio fitosanitario è "l'autorità competente" responsabile di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

Il suddetto regolamento prevede che le autorità competenti possano delegare parte dei loro compiti ad altri organismi e stabilisce le condizioni appropriate per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Il Reg. (UE) 2017/625 classifica come:

- *"Altre attività ufficiali"*: le indagini per accertare la presenza di organismi nocivi per le piante, l'applicazione delle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione degli organismi nocivi e quelle necessarie per la loro eradicazione o contenimento;
- *"organismo delegato"*: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali.

Ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 2017/625 le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la delega contenga una descrizione dettagliata di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l'organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli;
- b) l'organismo delegato:
  - I. possieda le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
  - II. disponga di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
  - III. sia imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
  - IV. disponga di poteri sufficienti a svolgere i compiti delegati;
- c) esistano procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l'Osservatorio fitosanitario in quanto autorità competente che delega e l'organismo delegato.

L'ARIF è da considerarsi "organismo delegato" in quanto con legge regionale 19/2019 sono state assegnate le seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:

- a) misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa* così come previste dal Piano d'Azione 2022;



### Regione Puglia

- b) attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie.

L'art. 33 del Reg. (UE) 2017/625 inoltre, individua i seguenti obblighi in capo all'autorità competente:

- a) organizzazione degli audit o delle ispezioni di tali organismi o persone, per quanto necessario;
- b) revoca interamente o parzialmente della delega senza indugio qualora:
- I. sia comprovato che l'organismo delegato non esegue adeguatamente i compiti che gli sono stati delegati;
  - II. l'organismo delegato non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate; o
  - III. è stato dimostrato che l'indipendenza o imparzialità dell'organismo delegato sono state compromesse.

Il Reg. UE 2020/1201 dispone le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, prevedendo tra l'altro una delimitazione delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.

Il Decreto Legislativo n° 19/2021, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali (Osservatorio Fitosanitario) espletino le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale.

La Delibera di Giunta Regionale n. .... del ..... ha approvato lo schema della presente convenzione.

### Considerato che

- l'Osservatorio fitosanitario deve contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sul territorio regionale in ottemperanza alle norme vigenti e a quanto indicato nel Piano di azione 2023-2025 approvato con DGR n. 1866 del 12 dicembre 2022 e integrato con DGR n. .... del ..... ;
- la Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 19/2919, si avvale dell'ARIF per l'attività di sorveglianza del territorio, per l'applicazione delle misure di eradicazione e contenimento, per le attività di comunicazione e liquidazione degli indennizzi;
- la Regione Puglia per le attività delegate ad ARIF si impegna a far fronte alla dotazione economica di cui al punto precedente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio;

### Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1 (Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2 (Attività delegate)

La presente delega disciplina le attività delegate dall'Osservatorio fitosanitario ad ARIF al fine di realizzare alcune delle misure disposte dal Reg. UE 2020/1201, dalla Legge Regionale 4/2017 ss.mm.ii. e descritte nel Piano di azione 2023-2025 per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa*. In particolare la delega ha per oggetto le seguenti attività coordinate dalla Sezione Osservatorio fitosanitario:

- sorveglianza delle aree delimitate e dell'area indenne con prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dall'Osservatorio fitosanitario e il piano di indagine annuale redatto dall'Osservatorio in applicazione del piano di azione triennale 2023-25;



### Regione Puglia

- applicazione delle misure di eradicazione e contenimento secondo le modalità e la tempistica indicata nel piano di azione e negli atti dirigenziali di prescrizione di abbattimento;
- rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori inadempienti alle prescrizioni emanate;
- istruttoria e liquidazione dell'indennizzo ai proprietari/conduttori destinatari di prescrizione di abbattimento, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;
- comunicazione preventiva dell'attività di sorveglianza rivolta a: Sindaci, Prefetto, Associazioni di categoria, Forze dell'ordine, ecc. dei territori interessati che ha valore di notifica di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241 del 1990 e s.m.i.;
- comunicazione dei risultati dell'attività di monitoraggio dei vettori attraverso il bollettino fitosanitario e sua diffusione presso: comuni, associazioni di categoria, OP, cooperative, ordini professionali siti nelle aree delimitate in cui gli interventi di lotta al vettore sono obbligatori;
- rendicontazione delle attività oggetto della presente convenzione anche ai fini del cofinanziamento di cui al Reg. (UE) 690/2021.

### Art. 3

#### (Attività e competenze)

Per le attività oggetto della presente convenzione, le competenze dell'Osservatorio e dell'ARIF sono di seguito esplicitate:

#### **3.1 Attività di sorveglianza delle aree delimitate e dell'area indenne, secondo il piano di indagine annuale con prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il manuale delle procedure operative redatto dall'Osservatorio Fitosanitario.**

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a) Definire annualmente il piano di indagine e il relativo manuale delle procedure operative con l'indicazione delle fasi e dei tempi di esecuzione e ultimazione;
- b) rimodulare le priorità di intervento in relazione a specifiche esigenze fitosanitarie;
- c) indicare i laboratori ufficiali di analisi presso cui devono essere consegnati i campioni vegetali prelevati, indicando le relative capacità operative giornaliere e gli orari settimanali praticati per la ricezione del materiale e coordinare le attività tra laboratori e ARIF, in relazione alle specifiche esigenze che potranno manifestarsi;
- d) effettuare un'attività di controllo di II° livello sull'attività di sorveglianza e di estirpazione in merito a tempistica e corretta esecuzione delle operazioni;
- e) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati rilevati.

L'ARIF deve:

- a) assicurare l'attività di sorveglianza con tempestività e con continuità nel triennio 2023-2025;
- b) curare gli adempimenti necessari di pubblicità, informazione e comunicazione dell'avvio delle operazioni di monitoraggio nei confronti dei soggetti interessati, delle associazioni di categoria agricola, delle autorità locali, delle forze dell'ordine e di quanti altri, quale avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.;
- c) eseguire e garantire la corretta esecuzione della sorveglianza (rilevazioni in campo, acquisizione dei dati, prelievo campioni, trasporto e consegna ai laboratori) secondo il piano di indagine annuale entro il 31 dicembre di ogni annualità e in stretta osservanza delle modalità/procedure stabilite dall'Osservatorio e sulla base delle capacità operative giornaliere dei laboratori;
- d) svolgere il controllo dell'attività di sorveglianza svolta dagli assistenti fitosanitari e dell'attività di estirpazione delle piante eseguita dalle aziende incaricate;



### Regione Puglia

- e) eseguire con immediatezza, a seguito dell'esito dell'analisi di una pianta infetta, che genera un focolaio, il monitoraggio (rilevazioni in campo, acquisizione dei dati, prelievo campioni, trasporto e consegna al laboratorio) secondo le indicazioni di cui al piano di azione e di indagine;
- f) adeguare le attività di sorveglianza alle eventuali note di indirizzo dell'Osservatorio fitosanitario;
- g) provvedere agli apprestamenti necessari e alla fornitura di materiali, attrezzature, dotazioni ed ogni provvista occorrenti per la corretta esecuzione del monitoraggio e delle altre attività affidate, ivi compreso il tesserino di riconoscimento da consegnare ai tecnici contrattualizzati aventi funzione di Assistenti fitosanitari;
- h) provvedere agli adeguamenti necessari del software applicativo per tablet nonché all'implementazione di funzioni evolutive della dotazione informatica per la gestione ed elaborazione dei dati acquisiti e di webGIS in rispondenza alle procedure dettate dal protocollo di monitoraggio ed agli adempimenti amministrativi discendenti;
- i) mettere a disposizione degli assistenti fitosanitari incaricati, dei laboratori di analisi designati e degli ispettori/agenti fitosanitari gli accessi agli strumenti informatici per l'acquisizione e registrazione di dati relativi al monitoraggio mediante l'applicazione autorizzata, nonché le relative procedure adottate;
- j) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati rilevati in campo.

*Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi rispettando i tempi indicati nel piano di azione Xylella 2023-25*

1. N. ettari campionati/N. ettari da campionare programmati dal Piano di indagine annuale
2. non conformità registrate sulle procedure di attività di sorveglianza degli assistenti fitosanitari/N. verbali di controllo dell'attività di sorveglianza degli assistenti fitosanitari.

### 3.2- Applicazione delle misure di eradicazione e contenimento

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a) predisporre gli atti di prescrizione di applicazione di misure di eradicazione o contenimento, indicando dati catastali, coordinate delle piante infette, generalità dei proprietari, oltre alle specifiche modalità di esecuzione degli interventi di trattamento ai vettori e distruzione, per consentire agli assistenti fitosanitari incaricati di presiedere le operazioni;
- b) informare tempestivamente ARIF della presenza di eventuali atti giudiziari di diffida o di resistenza alle operazioni di abbattimento o altre comunicazioni giunte all'O.F. ai sensi della L.R. 45/2021 e fornire indicazioni in merito.

L'ARIF deve:

- a) sovrintendere attraverso gli assistenti fitosanitari alle operazioni di estirpazione delle piante infette con redazione informatica di specifico verbale;
- b) applicare le misure di eradicazione o contenimento a mezzo di operatori economici abilitati e nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici di cui al D. lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., secondo la tempistica e le modalità indicate negli atti dirigenziali di prescrizione;
- c) richiedere al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accertato impedimento all'estirpazione delle piante, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci).





### Regione Puglia

*Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati*

1. N. piante estirpate/N. piante da estirpare come da DDS emanate dall'Osservatorio;
2. N. giorni intercorsi dalla certificazione di positività della pianta infetta all'estirpazione;
3. N. giorni intercorsi dalla certificazione di positività della pianta infetta, all'emanazione del provvedimento di prescrizione delle misure di eradicazione o contenimento;
4. N. giorni intercorsi dal provvedimento di prescrizione delle misure di eradicazione o contenimento all'estirpazione.

### **3.3- Rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori inadempienti alle prescrizioni emanate**

L'ARIF deve:

- a) nei casi di rifiuto da parte del proprietario, procedere all'esecuzione delle misure di eradicazione o contenimento, in danno dei proprietari/conduttori inadempienti anche a mezzo di operatori economici abilitati e nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., secondo la tempistica e le modalità indicate negli atti dirigenziali di prescrizione;
- b) informare il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitare gli oneri di estirpazione al proprietario inadempiente;
- c) Comunicare all'Osservatorio semestralmente i proprietari/conduttori inadempienti.

*Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati*

1. N. di piante estirpate in danno/N. procedimenti di estirpazione in danno.

### **3.4- Istruttoria e liquidazione dell'indennizzo ai proprietari/conduttori destinatari di prescrizione di abbattimento, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;**

L'ARIF deve:

- a) procedere a liquidare l'indennizzo ai proprietari /conduttori che hanno estirpato le piante volontariamente o tramite ARIF;
- b) registrare gli indennizzi sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017.

*Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati*

1. N. procedimenti di liquidazione ai proprietari/conduttori che hanno estirpato le piante volontariamente o tramite ARIF per singola annualità 2023-2024-2025.

### **3.5 - Comunicazione**

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a) Pubblicare sul sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) i risultati dell'attività di monitoraggio dei vettori al fine di indicare i periodi ottimali di esecuzione degli interventi di lotta agli stessi.

L'ARIF deve:

- a) Comunicare preventivamente l'avvio delle attività di sorveglianza a: Sindaci, Prefetto, Associazioni di categoria, Forze dell'ordine, ecc. dei territori interessati, quale avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. e all'Osservatorio per conoscenza;
- b) Pubblicare i risultati dell'attività di monitoraggio dei vettori attraverso il bollettino fitosanitario e provvedere alla sua diffusione presso: comuni, associazioni di categoria, OP, cooperative, ordini professionali siti nelle aree delimitate in cui gli interventi di lotta al



**Regione Puglia**

vettore sono obbligatori.



*Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati*

c) N° bollettini fitosanitari emessi nel periodo di lotta ai vettori.

#### **Art. 4**

##### **(Coordinamento delle attività)**

I rapporti tra l'Osservatorio fitosanitario e l'ARIF per l'esecuzione delle specifiche attività delegate sono regolati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, dai contenuti specifici del Piano di Azione triennale 2023-25, dal piano annuale di indagine, dalle procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette o successive modifiche, approvate dall'Osservatorio con specifiche determinazioni.

Il soggetto unico referente responsabile delle attività affidate per l'ARIF è il Dr. Michele Tenore dirigente del Servizio fitosanitario.

Per l'Osservatorio il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione alla *Xylella* triennio 2023-2025 è il Dr. Salvatore Infantino con il quale rapportarsi per ogni esigenza di raccordo e interlocuzione.

Ai fini del coordinamento delle attività nonché per la definizione di eventuali adeguamenti da apportarsi alle procedure, ai tempi ed alle modalità esecutive in relazione agli esiti delle situazioni accertate, è costituito un gruppo di coordinamento presieduto dal dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario o suo delegato, dal dirigente fitosanitario dell'ARIF o suo delegato, da rappresentanti dei laboratori di analisi incaricati e da INNOVAPUGLIA.

Il gruppo di coordinamento si riunisce ad avvenuta sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e i diversi soggetti che lo costituiscono e quindi, periodicamente, in concomitanza della presentazione delle relazioni intermedie e finali, per valutare e verificare lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio stesse. Altresì può essere convocato dal dirigente dell'Osservatorio in caso di esigenze particolari connesse all'andamento delle attività programmate.

#### **Art. 5**

##### **(Individuazione del personale)**

Per l'esecuzione dell'attività di sorveglianza e di controllo dell'esecuzione delle misure di eradicazione o contenimento, le competenze dell'Osservatorio e dell'ARIF sono di seguito esplicitate.

L'Osservatorio deve:

- a) Attribuire per il tramite del MASAF la qualifica di assistente fitosanitario ai tecnici selezionati e impiegati da ARIF;
- b) provvedere, di concerto con ARIF, alla formazione, informazione e aggiornamento professionale del personale tecnico da impiegare per lo svolgimento delle funzioni di assistente fitosanitario e di quanti altri coinvolti in attività di rilievo.

L'ARIF deve:

- a) selezionare e assumere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione delle risorse umane per le pubbliche amministrazioni e sulla base dei fabbisogni necessari per l'esecuzione delle attività affidate e dei tempi di conclusione, il personale tecnico professionale da impiegare per lo svolgimento delle funzioni di assistente fitosanitario, con preferenza ai soggetti che hanno già svolto l'incarico senza rilievi di inadempimento, fornendo all'Osservatorio i relativi elenchi e i dati necessari per l'attribuzione della qualifica di assistente;
- b) provvedere, di concerto con l'Osservatorio, alla formazione, informazione e aggiornamento professionale del personale tecnico da impiegare per lo svolgimento delle funzioni di assistente

**Regione Puglia**

fitosanitario e di quanti altri coinvolti in attività di rilievo, garantendo l'affiancamento di un tecnico senior ad un tecnico junior.



**Art. 6  
(Budget)**

Per la copertura dei costi derivanti all'ARIF in esecuzione degli oneri ed obblighi derivanti dalla presente delega, l'Osservatorio garantisce la messa a disposizione delle seguenti risorse economiche:

Capitolo in uscita	Annualità			Totale
	2023	2024	2025	
U0111034 Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa. trasferimenti correnti ad amministrazioni locali	500.000,00	500.000,00	300.000,00	1.300.000,00
U0111059 Interventi assegnati ad Arif con legge 19/2019 per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa. € 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

Alle risorse economiche indicate potranno essere aggiunte ulteriori risorse rivenienti dall'avanzo vincolato e quelle rivenienti dalle eventuali economie derivanti dal Piano d'azione 2022, previa rendicontazione all'Osservatorio delle somme utilizzate così come previsto all'articolo 6 della convenzione tra Osservatorio fitosanitario e Arif sottoscritta il 25 maggio 2022.

**Art. 7  
(Modalità di erogazione e rendicontazione)**

A seguito della sottoscrizione della presente delega, le somme saranno trasferite annualmente ad ARIF con la seguente modalità:

- il 70% a titolo di anticipazione da erogare entro gennaio di ogni anno,
- il 30% a seguito dell'esame della rendicontazione dettagliata dell'attività e della spesa sostenuta.

L'ARIF entro il 31 gennaio di ogni singola annualità nel triennio 2023-25, deve fornire una relazione dettagliata delle attività effettuate e della spesa sostenuta e rendicontare tutte le attività oggetto della presente delega compilando, per la parte di propria competenza, i modelli forniti dall'Osservatorio.

I costi devono essere distinti per aree delimitate e devono essere corredati dalla relativa documentazione contabile: atti di impegno, atti di liquidazione, contratti, attività di estirpazione, indennizzi, attività di comunicazione.

I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: assunzione degli assistenti, personale non di ruolo, macchine (noleggio, carburante, manutenzione ordinaria), attrezzature, materiale consumabile, articoli per la protezione del personale e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività, oltre al costo del lavoro ordinario e straordinario del proprio personale appositamente autorizzato per il tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività precitate e non remunerate dall'Amministrazione con fondi ARIF o a valere su altre attività finanziate dalla Regione.

**Regione Puglia**

L'Osservatorio fitosanitario deve fornire ad ARIF la metodologia di rendicontazione con i relativi modelli e il supporto nella fase di rendicontazione anche ai fini del cofinanziamento di cui al Reg. UE 690/2021.

Eventuali spese dichiarate non ammissibili dall'Osservatorio fitosanitario, all'esito dell'esame della rendicontazione economico-finanziaria, saranno restituite alla Regione.

Le eventuali economie saranno utilizzate da Arif come anticipazione per le attività del piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* nell'anno successivo.

**Art. 8  
(Durata)**

La presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2025 e comunque ad esaurimento delle attività previste dalla presente convenzione.

**Art. 9  
(Controversie)**

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

**Art. 10  
(Modifica - Revoca)**

La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche non sostanziali qualora si rendano necessarie in corso d'opera.

Qualora in applicazione del controllo di II° livello da parte dell'Osservatorio dovessero emergere inadempienze o irregolarità, l'ARIF si impegna a porre rimedio con sollecitudine e nel rispetto delle tempistiche indicate dall'Osservatorio senza alcun onere aggiuntivo.

L'Osservatorio procederà, ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) 2017/625, alla revoca intera o parziale della delega, qualora l'Arif:

- non esegua adeguatamente i compiti che gli sono stati delegati con la presente convenzione;
- non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle eventuali carenze individuate oppure se siano state compromesse la sua indipendenza o imparzialità.

**Art. 11  
(Trattamento dei dati personali)**

La presente convenzione garantisce il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Regione Puglia**  
**Il Dirigente di Sezione**

**ARIF**  
**Il Direttore**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.



## Allegato C

### ACCORDO

**TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "PUGLIA" PER L'IMPIEGO DEI CARABINIERI FORESTALI NELL'AMBITO DEI CONTROLLI SULLE MISURE PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA *XYLELLA FASTIDIOSA* IN PUGLIA AI SENSI DELLA L. 241/1990, PER IL TRIENNIO 2023-2025.**

Il giorno \_\_\_\_\_ in Bari, presso la sede della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia si costituiscono:

la Regione Puglia – C.F: 80017210727, rappresentata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, dr. Salvatore Infantino, nominato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 712 del 03/05/2021

### E

il CUFA – Regione Carabinieri Forestali "Puglia" - CF 97915880583, rappresentato dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Puglia", Generale di Brigata Antonio Danilo Mostacchi, visto il foglio n. \_\_\_\_\_ di prot. in data \_\_\_\_\_ del CUFA Carabinieri.

### VISTI

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici*";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "*Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975 n. 382*";
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59*";
- il D. Lgs. 3 luglio 1999, n. 300, "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, "*Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*";
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'ordinamento militare*";
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettere n), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il D. L. 3 aprile 2018, n. 34 "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*";



#### VISTI ALTRESI'

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- la Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 avente come oggetto: "*Gestione della batteriosi da Xylella f. nel territorio della regione Puglia*" e s.m.i.;
- la Determinazione n. 127 del 17/11/2022 della Regione Puglia avente come oggetto l'aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*;
- la Determinazione n. 105 del 01/03/2018 della Regione Puglia avente come oggetto: "*Disposizioni per i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività vivaistica nelle aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia*";
- la Determinazione n. 275 del 04/05/2018 della Regione Puglia avente come oggetto: "*Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia*";
- la Determinazione n. 591 del 13/07/2018 della Regione Puglia avente come oggetto "*Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17" nelle zone delimitate per l'organismo nocivo Xylella fastidiosa*";
- la Determinazione n. 675 del 20/08/2018 della Regione Puglia avente come oggetto: "*Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. n. 275 del 17 maggio 2018*";
- la Determinazione n. 21 del 16/03/2021 avente come oggetto "*Procedure per l'applicazione dell'art.24 del Reg. UE 2020/1201 – Autorizzazione di siti di produzione di piante specificate notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, ubicate nelle aree delimitate alla Xylella f. del territorio della Regione Puglia, ai fini della loro movimentazione*";
- la Delibera di Giunta Regionale n° 1866 del 12/12/2022 "*Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia "biennio 2023-2024."*" e la delibera di Giunta Regionale n..... del .....", che individua tra gli organismi responsabili del controllo dell'attuazione anche il Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia e approva lo schema di accordo.

#### CONSIDERATO

- che l'azione di controllo sull'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et all) nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento ai territori pugliesi risulta essenziale e non differibile;
- che la citata azione di controllo nelle annualità trascorse posta in essere dai Carabinieri Forestali ha contribuito a contrastare la diffusione del batterio;



- che l'indifferibilità dell'azione di controllo impone la necessità di procedere all'immediata sottoscrizione di un accordo operativo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, al fine di regolare i rapporti tra le due parti in tema di controlli sull'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa*;
- che il contenuto del presente accordo, qualora ritenuto necessario dalle parti ed in seguito a modificazioni normative, potrà essere modificato sulla base di quanto sarà disposto dall'Accordo Quadro tra Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

#### PREMESSO CHE

- a) la delibera n. 1866 del 12/12/2022 di approvazione del Piano di azione alla *Xylella* 2023-2024 come integrato dalla Delibera n°.... del ..... prevede che l'Osservatorio si avvalga dei Carabinieri forestali per:
  - Controlli sulla movimentazione delle specie specificate e della legna in uscita dalle aree infette;
  - Controlli ufficiali sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla fase giovanile dei vettori;
  - Controlli sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo nella fase adulta dei vettori;
- b) il Corpo Forestale dello Stato aveva già assolto a misure di controllo nell'ambito delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* mediante l'Accordo tra Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali stipulato in data 16 dicembre 2014, prevedendo la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato per gli anni 2015 – 2016 – 2017;
- c) i Carabinieri Forestali hanno già svolto attività di controllo nell'ambito delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* per l'annualità 2018 mediante l'Accordo tra Regione Puglia e Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia stipulato in data 28 dicembre 2018, (schema di accordo approvato con DGR del 29/11/2018 n. 2158, per l'annualità 2019-2020 mediante l'Accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri stipulato in data 10 settembre 2019, (accordo approvato con DGR del 08/07/2019 n. 1238) e per l'annualità 2021 mediante l'Accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri stipulato in data 19/10/2021, (accordo approvato con DGR del 23 giugno 2021 n. 1063);
- d) il Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia ha stipulato con la Regione Puglia il 02/09/2022 l'Accordo (approvato con DGR 644 del 11/05/2022) repertorio n° 24635 del 04/10/2022, per le attività di controllo nell'ambito delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* per l'annualità 2022;
- e) in data 15/02/2023 con lettera prot. n. 1617 l'Osservatorio Fitosanitario regionale ha rinnovato la richiesta di collaborazione dei Reparti dipendenti del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" per l'attività di controllo e prevenzione della diffusione di *Xylella Fastidiosa* nel territorio pugliese per il **triennio 2023-2025**;
- f) che l'azione di controllo risulta essenziale e non differibile ed impone la necessità di procedere all'immediata sottoscrizione di un accordo tra Regione Puglia e Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia";



- g) il presente accordo prevede l'elenco dei compiti da affidare ai reparti del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Ministero della Difesa per l'espletamento dei compiti affidati;
- h) il presente accordo prevede l'istituzione di una commissione paritetica al fine della risoluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;
- i) il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – SM – Ufficio Progetti, Convenzioni, Educazione Ambientale, con lettera n. 80/13-13 di prot. in data 21/10/2022, ha fatto presente, su indicazioni dell'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che le Regioni Amministrative provvedano al versamento delle somme dovute non oltre il primo trimestre di ogni anno.

**TANTO PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

***(Oggetto e finalità)***

1. Il presente accordo è redatto in attuazione della DGR 1866 del 12/12/2022 come integrata dalla Delibera n° ..... del .... per l'impiego dei Carabinieri Forestali e per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli e regola i rapporti fra il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e la Regione Puglia.
2. I compiti e le funzioni affidati ai reparti dipendenti del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" dalla Regione Puglia sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.

**Art. 2**

***(Rapporti istituzionali)***

1. I rapporti istituzionali di cui al presente accordo, intercorrono tra il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale della Regione Puglia.
2. È istituita una commissione paritetica costituita da quattro componenti, di cui due scelti tra gli Ufficiali dei Carabinieri Forestali in servizio in Puglia individuati dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e due scelti tra i Funzionari in servizio presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.

La commissione ha il compito di comporre bonariamente divergenze operative ed amministrative eventualmente sopravvenute nonché stabilire eventualmente degli indicatori di valutazione da sottoporre a verifica annuale, per l'esatto adempimento dei programmi operativi stipulati ai sensi del presente accordo.

3. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

**Art. 3**

***(Operatività dei Carabinieri Forestali)***

1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il referente incaricato del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e il funzionario incaricato della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale della Regione Puglia.





2. I criteri generali, le direttive e le modalità per l'attuazione delle azioni oggetto del presente accordo sono individuati nel rispetto dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica dell'Arma dei Carabinieri, della sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché nella salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate alla medesima.
3. La programmazione delle attività oggetto del presente accordo è posta in capo al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", con tempi e modalità ritenuti più opportuni in relazione al fenomeno da contrastare, in accordo con la Sezione Osservatorio Fitosanitario. L'impiego dei militari nelle attività e nei compiti previsti nel presente documento è considerato a tutti gli effetti servizio d'istituto.
4. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", con propri atti, si riserva di individuare le strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente accordo e di dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la missione per i tempi ritenuti necessari.
5. L'attività oggetto del presente accordo verrà coordinata dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" con l'ausilio dei Gruppi Carabinieri Forestale di BARI-FOGGIA-TARANTO-LECCE-BRINDISI. Qualora ritenuto necessario il Comando Regione si avvarrà anche del supporto dei Reparti Carabinieri Parchi Nazionali dell'ALTA MURGIA e del GARGANO, nonché dei Reparti Biodiversità di MARTINA FRANCA e FORESTA UMBRA previa comunicazione al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

#### Art. 4

##### *(Ambiti d'impiego e attività)*

1. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", collabora per l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al) nel territorio regionale, con particolare riferimento a quanto previsto nel vigente *Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa* (Well et al).
2. L'Osservatorio Fitosanitario Regionale si avvale dei Carabinieri Forestali per i controlli ufficiali inerenti:

##### • **Movimentazione delle specie specificate**

I controlli documentali finalizzati alla verifica dello spostamento delle specie specificate sono effettuati in tutto il territorio regionale, con maggiore concentrazione negli spostamenti in uscita dalle aree delimitate; tali controlli sono effettuati lungo le strade, in prossimità di accessi autostradali, nei pressi dei centri di produzione e commercializzazione, nei mercati e fiere.

Inoltre, considerato che la legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata e considerato che nel caso di movimentazione dall'area infetta all'area indenne nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, è obbligatoria la comunicazione all'Osservatorio e il carico legnoso deve essere coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti del vettore, saranno effettuati controlli a campione lungo le strade in uscita dalle aree infette.

##### • **Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta alla fase giovanile dei vettori**

I controlli diretti a verificare il rispetto dell'applicazione delle misure di lotta contro gli stadi giovanili dei vettori (lavorazione dei terreni), sono eseguiti a partire da maggio a giugno di ogni



singola annualità salvo diverse indicazioni che potranno essere comunicate dall'Osservatorio in base al ciclo dei vettori, all'andamento climatico e alle diverse altitudini, e sono effettuati nelle aree in cui sono obbligatori e diretti a: terreni agricoli ed extra agricoli, pubblici e privati, aree di servizio lungo le strade, scarpate stradali e ferroviarie, sponde di canali, pertinenze di stazioni di servizio stradali e aree destinate al verde pubblico, aree demaniali. Il controllo del territorio, finalizzato all'effettiva realizzazione delle attività può essere realizzato anche mediante un rilievo aerofotogrammetrico, a cura dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, per individuare le superfici sulle quali non siano state applicate le azioni obbligatorie.

Tali controlli sono effettuati a campione, negli agri dei comuni indicati nel piano di azione e in cui sono obbligatorie e la seguente priorità:

- comuni ricadenti nelle aree delimitate in cui si attuano misure di eradicazione;
- comuni ricadenti nella zona cuscinetto di 5 km;
- comuni ricadenti nella zona di 5 km dell'area delimitata Salento in cui si attuano misure di contenimento;
- altri comuni che annualmente saranno comunicati dall'Osservatorio.

#### • **Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta alla fase adulta dei vettori**

I controlli relativi all'applicazione delle misure di lotta contro gli adulti dei vettori (trattamenti chimici), sono eseguiti a partire **dal 1° agosto e fino al 30 novembre di ogni annualità** e sono rivolti ai proprietari/conduttori di oliveti alle aziende agricole che conducono oliveti nelle aree delimitate in cui tali misure sono obbligatorie.

Tali controlli sono eseguiti a campione, con la seguente priorità:

- intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate in cui si applicano misure di eradicazione;
- intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona cuscinetto di 5 km;
- intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona di 5 km dell'area delimitata Salento in cui si attuano misure di contenimento;
- altri comuni che annualmente saranno comunicati dall'Osservatorio.

Per le aziende agricole il controllo è eseguito attraverso la visura del registro dei trattamenti compilato ai sensi dei commi 3 e 4 -art. 16 del D. Lgs n° 150/2012 e del comma 3 -art. 42 del DPR 290/2001, con la relativa documentazione e la verifica del possesso del patentino. Per i proprietari che non sono operatori professionali il controllo è eseguito attraverso la fattura del conto terzista che ha eseguito il trattamento.

#### • **Vivai**

I Carabinieri Forestali concorreranno a supporto degli Ispettori Fitosanitari regionali e su richiesta dell'Osservatorio altresì ai controlli periodici a campione dei vivai e poli vivaistici nelle zone delimitate, per verificare documentalmente lo stato fitosanitario delle produzioni e l'avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alle produzioni.

3. I Carabinieri Forestali impegnati nell'attività per i controlli ufficiali, oltre a redigere l'apposito verbale di constatazione, ex art. 13 della legge 689/1981, in caso di accertamento non conforme,



provvederanno ad elevare anche le sanzioni amministrative con predisposizione del relativo verbale di contestazione.

I Reparti Carabinieri Forestali interessati cureranno l'intero procedimento sanzionatorio dei verbali di contestazione sino alla notifica all'interessato dell'atto di contestazione della sanzione.

4. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" comunicherà semestralmente e/o su richiesta della Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale i dati dell'attività di controllo eseguita.

#### **Art. 5**

##### **(Durata)**

1. Il presente accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra le parti per il **triennio 2023-2025**.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare modifiche o integrazioni del presente accordo.

#### **Art. 6**

##### **(Oneri a carico della Regione)**

1. Per tutte le attività riportate nel presente accordo la Regione Puglia eroga al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, per ogni annualità, la somma di euro **200.000,00** (Euro duecentomila/00) quale contributo per le spese da sostenersi per le attività da svolgere nel triennio 2023-2025, così come concordate fra le parti.
2. La predetta somma sarà versata dalla Regione Puglia all'Arma dei Carabinieri entro e non oltre il primo trimestre dell'annualità successiva a quella di conclusione delle attività, previa presentazione della relazione sulle attività svolte.

La Regione Puglia può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1, per ulteriori attività rispetto a quelle previste dalla presente convenzione.

3. I suddetti versamenti dovranno effettuarsi sul **CAPITOLO DI ENTRATA**:

Capo **16** – Capitolo **2466** – articolo **5** *“Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art.13, comma 3, lettera B) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177”.*

Codice IBAN: **IT94E0100003245430016246605** - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (C.U.F.A.A.).

1. La suddetta somma sarà utilizzata per concorrere a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici in uso all'Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione, per il pagamento degli emolumenti accessori a favore dei Carabinieri Forestali, e per le esigenze operative di cui al presente accordo, nonché per le spese connesse alle attività di controllo, prevenzione e repressione svolte dai militari.

#### **Art. 7**

##### **(Sottoscrizione)**

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – art. 15, comma 2-bis.

#### **Articolo 8**

##### **(Regime di segretezza)**



1. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo di programma.
2. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano di pubblico dominio.
3. I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione del presente accordo di programma dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.

**Art. 9**

**(Spese di registrazione)**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Copia del presente Accordo, sottoscritto dalle parti, è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Bari per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

*Per la Regione Puglia*  
*Dott. Salvatore Infantino*

---

*Per il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia"*  
*Gen. B. Antonio Danilo Mostacchi*

---



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
OSF	DEL	2023	7	17.03.2023

INTEGRAZIONE DEL "PIANO D'AZIONE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA (WELL ET AL.) IN PUGLIA" APPROVATO CON DGR N. 1866 DEL 12/12/2022 E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON ARIF E CON IL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "PUGLIA".

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**  
PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**  
D.SSA REGINA STOLFA

